



Sommario

| | |
|---|-----------|
| Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 19 maggio 2016 | 3 |
| Conti | 12 |
| Attività della FSA | 14 |
| Attività della Commissione di disciplina | 15 |
| Attività della Commissione esami | 16 |
| Attività della CFPG | 17 |
| Attività del Servizio di consulenza giuridica | 19 |
| Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 12 giugno 2015 | 21 |
| Varia | 30 |
| Nuovo diritto contabile per avvocati che superano la cifra d'affari di CHF 500'000.- | 30 |
| Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati | 33 |
| Impressum | 48 |

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino del 19 maggio 2016

Avv. Renato Cabrini

Gentili colleghe, egregi colleghi,

in nome del Consiglio dell'ordine, vi ringrazio della presenza all'assemblea ordinaria che quest'anno conoscerà un successivo momento ricreativo nella serata di gala prevista sabato 21 maggio a Paradiso, organizzata in collaborazione con l'Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino e che sarà animata da Federico Soldati, figlio, peraltro, di un nostro *past president* nonché studente in diritto all'Università di Lucerna.

Vogliamo, infatti, accentuare lo spirito associativo del nostro Ordine, tenuto anche conto della fine, da ormai qualche anno, del suo carattere coattivo, che ci ha spinto a un'impostazione meno rigida della nostra vita sociale e a una maggiore attenzione agli interessi di categoria.

A giugno 2015 abbiamo celebrato per la prima volta gli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATI, tributo che ripeteremo regolarmente in futuro e che i diretti interessati hanno molto apprezzato, inviandoci toccanti segni di ringraziamento. Quest'anno consegneremo l'attestazione agli avvocati Adriano Antonini, Nello Bernasconi, Giovanni Colombo e

Giovanni Battista Pozzi, ai quali rivolgiamo le nostre felicitazioni per questo invidiabile traguardo. Dopo aver reso omaggio ai nostri membri più anziani, vogliamo ora rivolgere uno sguardo anche ai nostri affiliati più giovani, dapprima con la serata di gala che auspichiamo diventi un appuntamento fisso nella nostra agenda sociale.

Purtroppo, nella vita, vi sono anche i momenti tristi e malinconici e quindi prima di procedere invito tutti i presenti a riservare un momento di raccoglimento in memoria del nostro collega Hans Hochstrasser di Iseo, che ci ha mestamente lasciati nel luglio di quest'anno e in memoria di quegli avvocati, attivi in realtà meno fortunate della nostra, uccisi unicamente per aver svolto il loro dovere professionale.

Consiglio dell'Ordine

L'assemblea generale del 13 giugno 2015 ha nominato quali nuovi consiglieri OATI le avvocate Augusta Simoni-Bullo e Anna Fumagalli, le quali hanno prontamente dimostrato verve e disponibilità, assumendo, a generale soddisfazione, il ruolo, rispettivamente, di responsabile del BOA e di Segretario OATI. Le due nuove elette hanno completato con indiscutibile eleganza il consesso composto dal sottoscritto e dagli avvocati Roberto Badaracco, Gabriele Banfi, Gianluca Padlina (Vice-Presidente) e Andrea Rotanzi, che ringrazio sentitamente per l'eccellente opera a favore dell'Ordine. La gratitudine va doverosamente estesa alla Signora Nicoletta Cantù, segretaria amministrativa dell'Ordine, per l'eccezionale collaborazione fornita.

Chi vive la quotidianità del Consiglio dell'Ordine ritiene come non più procrastinabile l'attuazione di misure atte a una sua migliore funzionalità. Tante e tali sono le mansioni che incombono al consiglio che le energie e le forze attuali non permettono di perseguire

come sarebbe opportuno sia la tutela degli interessi professionali e d'immagine dei propri affiliati, che la salvaguardia dei cardini fondamentali per l'esercizio della nostra professione, quali lo stato di diritto, il segreto professionale, l'indipendenza, un apparato giudiziario di elevata qualità e altro ancora.

Sembra quindi giunto il tempo per una riorganizzazione del consiglio, vuoi professionalizzando maggiormente i suoi membri, vuoi creando una nuova figura all'interno del gremio, quale potrebbe essere quella del segretario di concetto, assunto a tempo parziale. Entrambe le soluzioni potrebbero comportare la necessità di ritoccare, seppur con moderazione, la quota annuale e pertanto il Consiglio dell'Ordine chiede all'assemblea di deliberare un mandato specifico per elaborare delle soluzioni di riorganizzazione da presentare in occasione di una prossima assemblea.

Commissioni dell'OATI

Nell'autunno 2015 vi sono stati alcuni avvicendamenti nelle nostre commissioni e, meglio, in quella fiscale l'avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi ha sostituito l'avv. Davide Mottis; in quella del servizio di consulenza giuridica l'avv. Chiara Buzzi è subentrata all'avv. Angelo Jermini. Dalla Commissione penale è uscito l'avv. Luca Pagani e vi sono entrati l'avv. Anna Fumagalli e l'avv. Marco Bertoli.

Il Consiglio formula ai membri uscenti i più vivi ringraziamenti per l'apprezzato compito svolto e formula l'augurio di buon lavoro e ricche soddisfazioni ai subentranti, i quali, peraltro, già hanno lasciato il segno facendosi apprezzare per l'impegno e la qualità del loro operato.

In particolare, l'avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi è stata la principale artefice della proposta di *ruling* fiscale che troverete nelle pagine a seguire. Le principali modifiche al nuovo regolamento della Consulenza giuridica sono opera dell'avv. Chiara Buzzi.

Un generale e caloroso plauso va rivolto a tutti i colleghi che ricoprono delle cariche in seno alle varie commissioni OATI, per l'ottimo e disinteressato lavoro che svolgono in favore dell'Ordine.

Membri OATI

Gli iscritti ad OATI al 31 dicembre 2015 risultano essere 744, così come a fine 2014. Nel 2013 erano 738. Gli iscritti al registro cantonale degli avvocati risultano essere 791.

Solo una minima parte degli avvocati esercitanti la professione, circa il 5 %, non è affiliata al nostro Ordine, che rimane quindi l'associazione professionale di riferimento degli avvocati del Canton Ticino. OATI è, per numero di aderenti, tra gli ordini i più importanti della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) ed è quello con la più alta percentuale di presenza femminile nella professione (33%) e con studi legali di carattere individuale (61%) [Cfr. rapporto dell'Università di San Gallo (anno di riferimento: 2012)].

Nel corso del 2015, in applicazione dell'art. 5 dei nostri statuti, il Consiglio dell'Ordine ha adottato la misura dell'esclusione nei confronti di un avvocato, a motivo del mancato pagamento delle quote sociali negli anni 2014 e 2015. Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre deciso, confrontato con un caso concreto, di subordinare la riammissione all'Ordine al pagamento delle quote rimaste inevase nel passato (quote 2009/2012) per un avvocato uscito nel 2013 dall'Ordine e che ne ha ora chiesto la riammissione.

Gli avvocati iscritti all'albo UE/AELS sono, oggi, 104 (nel 2013 erano 72, nel 2014 85, nel 2015 98). La loro crescita, sebbene costante, si sta quindi attenuando. Ad oggi nessuno di loro ha depositato richiesta di affiliazione all'OATI, essendoci state unicamente richieste di delucidazioni sulle condizioni di ammissione, a cui prontamente si è dato riscontro.

I praticanti sono 143. Nella sessione d'esami

primaverile sono stati promossi 20 avvocati, di cui 8 si sono iscritti all'Ordine. Quella autunnale conta 21 promossi con successive 3 iscrizioni ad OATI.

Come ormai da prassi consolidata, anche nel 2015 l'Ordine ha organizzato l'aperitivo che segue la cerimonia di conferimento della patente di avvocato da parte del Tribunale d'appello. Le due cerimonie (giugno e dicembre) si sono tenute nella sala del Consiglio Comunale di Lugano. L'Ordine è grato alla Città di Lugano per la disponibilità che da sempre riserva per questa importante cerimonia che rappresenta una tappa essenziale per i neo avvocati e permette all'Ordine di incontrarli personalmente unitamente alle loro famiglie, alle Autorità giudiziarie e agli esaminatori che partecipano alla cerimonia.

A livello nazionale, i rapporti con la FSA, nel cui comitato siede l'avv. Niccolò Salvioni a cui va il nostro più sentito ringraziamento anche per l'importante e proficuo esercizio di collegamento tra il nostro ordine e quello nazionale, sono più che buoni. I recenti sviluppi in merito al formulario R nell'ambito della problematica FATCA ben dimostrano l'importanza della nostra affiliazione alla federazione nazionale. In nome di OATI mi associo ai ringraziamenti pubblici che il Consiglio della FSA ha recentemente tributato all'avv. Dominique Schupp, precedente presidente della FSA, e all'avv. Didier de Montmollin, delegato permanente della FSA presso la CCBE, per il loro operato in quest'ambito.

Rapporti con il Dipartimento delle istituzioni e con le autorità giudiziarie

I rapporti dell'Ordine intercorsi nel 2015 con il Dipartimento delle istituzioni e con le Autorità giudiziarie sono stati caratterizzati da una proficua e cordiale collaborazione.

A fine agosto il Consiglio dell'Ordine ha concordato con la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali le modalità d'interazione fra il

patrocinatore e il patrocinato detenuto presso le Strutture carcerarie cantonali, regole illustrate nella newsletter N° 55 del 28 agosto 2015.

Nell'ottobre del 2015 una delegazione del Consiglio dell'Ordine è stata accolta dai vertici del Dipartimento delle Istituzioni nelle persone del Consigliere di Stato, Onorevole Norman Gobbi, e del Capo della Divisione della Giustizia, Avvocato Giorgio Battaglioni, che recentemente si è congedato dalla vita professionale.

L'occasione è propizia per rivolgere pubblicamente all'avv. Giorgio Battaglioni un sentito ringraziamento per l'eccezionale operato svolto a favore del buon funzionamento della giustizia nel Canton Ticino e per il bene comune e formulare il nostro migliore benvenuto alla sua sostituta avv. Frida Andreotti.

Nel cordiale e costruttivo incontro sono stati affrontati diversi temi d'interesse per l'avvocatura, con particolare accento all'auspicato maggior rispetto del principio della rotazione fra gli iscritti al servizio di picchetto penale, a un'estensione dei servizi di certificazione elettronica e di firma elettronica. È stata inoltre trovata una proficua intesa per l'accesso mediante il sistema SIFTI-web ai dati del registro fondiario per gli avvocati, di cui avete avuto notizia con newsletter n° 57 del 15 ottobre 2015.

Nel febbraio 2016 una delegazione del Consiglio dell'Ordine, con portavoce l'avv. Gianluca Padlina, è stata sentita dalla Commissione "*Procedura di elezione dei magistrati*" del Gran Consiglio. Il Consiglio dell'Ordine ha segnalato come ritenesse il livello e la qualità dei magistrati operanti in Canton Ticino senz'altro buoni. I ritardi riscontrati presso alcune autorità giudiziarie nell'evasione di alcune pratiche, sembrano per lo più legati all'aumento del numero delle cause (e a quello della loro complessità), piuttosto che a problemi connessi direttamente alle persone a cui è demandato il compito di trat-

tarle. Su questo fronte l'esame dei dati statistici dovrebbe, con tutta probabilità, permettere di comprendere se vi sia eventualmente necessità di intervenire in questo senso attraverso un aumento del numero di magistrati attribuiti ad una determinata autorità, come pure del personale chiamato ad assisterli. Quo al sistema di nomina, ha suggerito alcuni possibili correttivi (ad es. migliorando il livello delle informazioni a disposizione dei potenziali interessati a candidarsi per un posto nella magistratura), rimarcando come l'attuale sistema abbia tutto sommato dato buona prova di sé. Pronunciandosi contro la proposta di introdurre un esame scritto ed orale dei candidati, uguale per tutti, ha proposto di semmai introdurre la frequentazione, dopo la nomina, di corsi specifici e di ottenere le relative attestazioni, rispettivamente superare eventuali esami previsti nell'ambito di questi corsi.

I rapporti con la Camera per l'avvocatura e il Tribunale di Appello sono buoni e improntati ad una continua e proficua collaborazione per quanto concerne le reciproche competenze. Pure le relazioni con il Ministero Pubblico sono positive ed in particolar modo con il Procuratore Generale avv. John Nosedà, con il quale i contatti sono continui, segnatamente quo al funzionamento del servizio del picchetto penale.

Nel corso del produttivo incontro tenutosi ad inizio luglio 2015 si è convenuto, tra l'altro, come sia data facoltà agli avvocati, di massima, di procedere presso il Ministero Pubblico alla riproduzione degli incarti penali su chiavetta USB, da inserire nella macchina fotocopiatrice, invece della loro fotocopiatura, con evidente beneficio sul consumo di carta.

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Con sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale federale, la Corte di diritto civile, ha respinto il ricorso presentato il 13 aprile 2015 da OATI avverso il Contratto normale di lavoro per gli

impiegati di commercio negli studi legali, che è entrato quindi in vigore il 1° agosto 2015. Con newsletter N° 53 del 27 luglio 2015, il Consiglio dell'Ordine ha dato indicazione dei parametri salariali previsti dalla normativa.

Il Consiglio dell'Ordine ritenne doveroso presentare il ricorso principalmente per motivi di ordine formale, in particolare per il mancato esperimento di conciliazione che il Consiglio dell'Ordine ritenne fondamentale, già solo per richiamare la necessità di rispettare la dignità delle parti in causa e affermare il principio che, anche in questo genere di fattispecie, la ricerca di un contatto e almeno un concreto tentativo di concertazione tra le parti, siano passi assolutamente imprescindibili. Il Tribunale federale, per altro, ha confermato che la conciliazione avrebbe dovuto di principio essere tentata, ma che, nel caso concreto, non è stato possibile ravvedere un eccesso nel potere di apprezzamento da parte dell'Autorità che vi ha rinunciato.

Il Consiglio dell'Ordine, nonostante l'esito negativo del ricorso, ritiene di aver agito correttamente, anche perché oggi nessuno potrà rimproverarlo di non aver tentato di far rispettare la procedura per l'adozione del Contratto normale di lavoro ed è quindi ora a maggior ragione autorizzato a vigilare affinché tutti i membri OATI rispettino perlomeno i minimi salariali fissati dal menzionato contratto. Coloro che non lo facessero, violando norme di carattere penale, saranno, se del caso, deferiti alla Commissione di disciplina.

Servizio di consulenza giuridica

Trattasi di un servizio meritevole, molto apprezzato dal pubblico e che si rivela strategico e fondamentale per il nostro Ordine in quanto strumento che permette di profilarsi positivamente presso la pubblica opinione e gli altri attori dell'apparato giudiziario. Negli scorsi anni si è registrata una tendenza ad una certa carenza di vocazioni per la messa a disposizione al servizio, tendenza che occorreva immedia-

tamente correggere, pena la cancellazione fra qualche anno del servizio per scarsità di consulenti e il rischio di essere l'unico ordine sprovvisto di tale servizio, offerto in tutta la Svizzera.

Il Consiglio dell'Ordine ha quindi deciso e implementato diverse novità che hanno conosciuto un' apprezzabile eco da parte dei media cantonali e che sono state ben accolte dall'utenza, la quale ha letteralmente preso d'assalto la nostra segreteria per beneficiare delle consulenze ordinarie e a tagliando. Ne è stata data comunicazione negli scorsi mesi tramite newsletter e ne dà ampio risalto la relazione della Commissione del servizio di consulenza giuridica, che troverete nelle pagine a seguire.

Quale misura più incisiva, il Consiglio dell'Ordine ha deciso di introdurre, dopo ampie riflessioni e scartando altre possibili soluzioni, l'abbinamento del servizio di picchetto penale con il servizio di consulenza giuridica. Per motivi pratici e di natura organizzativa, il principio è stato adottato con effetto al 1° gennaio 2016, fermo restando l'impegno a chiedere l'avallo alla proposta di abbinamento dei due servizi all'assemblea generale.

Nel corso dell'assemblea il Consiglio dell'Ordine vi chiederà quindi di esprimervi al proposito del prospettato abbinamento e di adottare il nuovo regolamento, comprensivo delle altre novità introdotte con il 2016 [1) Due nuove sedi dislocate a Balerna e Losone; 2) Consulenza giuridica a tagliando; 3) Chiusura anticipata di mezz'ora del servizio di consulenza ordinaria; 4) Potenziamento della partecipazione alle consulenze dei praticanti legali].

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia calorosamente tutti i consulenti-avvocati e praticanti che forniscono disinteressatamente questo importante servizio e ringrazia sentitamente i Municipi di Balerna, Giubiasco, Losone e Lugano che mettono a disposizione gratuitamente i locali per lo svolgimento delle consulenze.

Il Consiglio dell'Ordine invita in particolare gli avvocati di più lungo corso, che hanno

qualche ritrosia a mettersi a disposizione per la consulenza ordinaria, a volersi però iscrivere alla consulenza a tagliando, che costituisce un ottimo complemento al servizio ordinario. Invita inoltre gli avvocati formatori a voler incoraggiare i praticanti a mettersi a disposizione per il servizio di supporto alle consulenze giuridiche che, tra l'altro, si rivelano essere un eccellente momento formativo.

Servizio di picchetto penale

Il Consiglio dell'Ordine ritiene che la messa a disposizione dei suoi affiliati al picchetto penale (avvocato della prima ora) debba essere inappuntabile e pertanto che nei confronti di coloro che non dovessero rispettare gli obblighi che ne derivano - evidenziati nel modulo di iscrizione al servizio - debbano essere adottati i necessari provvedimenti, tra i quali, nei casi più gravi, la segnalazione alla Commissione di disciplina. Il Consiglio dell'Ordine auspica altresì che tutte le Autorità rispettino il principio della corretta rotazione fra gli avvocati che prestano questo servizio di utilità pubblica, il quale implica un notevole sacrificio per coloro che si mettono a disposizione, di giorno e di notte, fine settimana compreso - il tutto assorbito dall'impossibilità di assumere impegni di altro genere per un'intera settimana - e ritiene quindi che le Autorità che non rispettano il principio della corretta rotazione fra gli avvocati debbano, se del caso, essere segnalate al Consiglio della Magistratura.

Un apposito comitato si sta occupando dell'esame dei questionari inviati lo scorso anno agli iscritti al servizio e dello studio di soluzioni organizzative alternative, prendendo spunto da quelle adottate in altri cantoni o a livello federale.

In tale ambito al presidente è giunta recentemente eco della ventilata idea di istituire a livello cantonale un "ufficio dell'avvocatura di Stato" e un "concorso pubblico per il conferimento di mandati a determinati studi legali".

Per quanto concerne l'idea di istituire un' avvocatura pubblica in ambito di diritto penale si segnala come l'indipendenza dell'avvocato nei confronti di ogni terzo e, in particolare, dello Stato, sia fondamentale per la garanzia del diritto e del buon funzionamento della giustizia, in particolare di quella penale. Questa indipendenza, e il divieto di ogni conflitto di interessi che ne deriva, si esplicitano, in particolare, nel dovere di diligenza e nel divieto per ogni avvocato di concludere *“alcun accordo che potrebbe ledere il principio della libera scelta dell'avvocato”* (Art. 5 Codice svizzero di deontologia). Ne discende che qualsiasi avvocato che dovesse sottoscrivere e/o partecipare a un concorso pubblico in lesione a tale principio rischia di essere escluso dal registro degli avvocati. Si segnala inoltre come il Tribunale federale con DTF 141 I 124 e sentenza 5A_157/2015 abbia precisato come una remunerazione forfettaria di un avvocato d'ufficio non sia in sé proibita, nella misura in cui un tale meccanismo assicuri un trattamento egualitario, favorisca una condotta efficiente del mandato e comporti un onorario, almeno, di CHF 180.– l'ora; importo già ora previsto dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Formazione

Tra i tanti momenti formativi che hanno costellato l'anno appena trascorso piace ricordare la magistrale lezione del professor François Bohnet sul tema *“Diritto della professione di avvocato e processo civile”* tenuta a margine dell'assemblea generale del 12 giugno 2015 a Serpiano.

Nel 2015 è iniziata, grazie alla qualificata opera dell'avv. Gianluca Padlina, la fruttuosa collaborazione con il Centro Studi Bancari, la quale ha permesso di proporre tra giugno e novembre ben quattro appuntamenti formativi preparati appositamente per gli affiliati

all'OATI in merito a: Formulario R e gli obblighi FATCA, Sviluppi in materia di giurisprudenza e prassi relativi al Codice di procedura penale e a quello civile e, infine, Problematiche in materia fiscale e segreto bancario.

La collaborazione continuerà nel 2016 e puntualmente le nostre newsletter vi ragguaglieranno a tale proposito. Anticipo, tra le diverse proposte in via di definizione, quella di corsi di apprendimento di *“Legal English”*. Verrà inoltre mantenuto il principio della promozione dei servizi di picchetto penale e di consulenza giuridica offrendo agli avvocati che vi fanno parte alcuni momenti formativi, nelle modalità già in auge lo scorso anno.

Oltremodo proficua è la collaborazione con la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG), la cui collaudata attività sotto la presidenza del Giudice Giorgio A. Bernasconi è di grande pregio e interesse. A tutti i membri vanno i nostri sentiti ringraziamenti per i sempre interessanti momenti di formazione proposti e per le pubblicazioni molto curate e di attualità, di cui relazionerò, nelle pagine a seguire, il nostro rappresentante presso la CFPG.

Infine, il Consiglio dell'Ordine intende rivolgere un'attenzione particolare a coloro che prestano il servizio del picchetto penale, valorizzando anche dal profilo formativo questa importante funzione. Ha quindi invitato la Commissione penale, capitanata dall'avv. Elio Brunetti, coadiuvato da illustri penalisti, ad elaborare un corso specificatamente ideato e concepito per gli avvocati attivi in questo sensibile campo giuridico e che potrà, peraltro, essere d'utilità anche a tutti quegli avvocati che calcano solo saltuariamente le aule penali.

Il corso si svolgerà di massima nell'autunno 2016 e avrà un taglio prevalentemente pratico: una sorta di apprendimento delle migliori strategie in ambito penale, nelle diverse fasi processuali. A coloro che sono iscritti ai servizi di picchetto sarà offerto ad un prezzo di estremo

favore: agli altri interessati sarà richiesta una tassa d'iscrizione comunque contenuta.

BOA e sito Internet

Le redini della Commissione di redazione del bollettino dell'OATI sono state assunte dall'avv. Augusta Simoni-Bullo, pure membro del Consiglio, la quale ha subito dato prova della sua indiscutibile competenza e alla quale va il più sentito ringraziamento per l'ottimo e importante lavoro svolto. Al fine di sempre migliorare ed implementare il servizio di informazione/formazione giuridica tramite il BOA, invito tutti i colleghi e Magistrati interessati a fornire un loro contributo, annunciandosi alla presidenza della commissione.

La Commissione informatica - a cui esprimo un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e la professionalità con la quale viene assicurata la corretta pronta gestione del sito Internet (newsletter, pubblicazioni annunci di informazioni, e altro ancora) - è sempre molto attiva. In particolare quest'anno è stata posta di fronte all'esigenza di aggiornare dal profilo tecnologico e grafico il nostro sito web, sul quale il Presidente avv. Roberto Valsangiacomo avrà modo di aggiornarci.

Attività presidenziale

Dall'assunzione della carica di presidente il 12 giugno 2015, mi sono occupato di una trentina di segnalazioni, di cui cinque sono state trasmesse alla Commissione di disciplina. Altre sono state evase, vuoi segnalando la competenza dei tribunali civili o dell'Ordine dei notai del Canton Ticino, vuoi indirizzando le parti al servizio di conciliazione in materia di note professionali. Altre ancora sono *in itinere*.

Con molto piacere rilevo come tutti gli esperimenti di conciliazione da me indetti tra avvocati OATI in lite, e, meglio, in numero di tre, hanno trovato esito positivo.

Le segnalazioni ex articolo 29 Cavv e 30 CSD sono state cinque.

Numerose sono state le chiamate telefoniche da terzi o da colleghi, per questioni di vario genere, relative a comportamenti di colleghi, rispettivamente problematiche deontologiche, per la maggior parte evase direttamente telefonicamente. L'attività di primo filtro del Presidente continua, quindi, a costituire una delle funzioni che maggiormente lo impegnano. Mi permetto al proposito di invitare tutti al rispetto scrupoloso delle norme deontologiche, indispensabile corollario al privilegio di agire in regime di monopolio. Talvolta ho comunque l'impressione che il torto maggiormente addebitato agli avvocati sia quello di voler essere semplicemente retribuiti per il loro lavoro.

Intensa e molto arricchente è pure stata l'attività pubblica del Presidente, che ha partecipato alle tradizionali cerimonie di conferimento della patente di avvocato, al Congresso degli avvocati nel giugno 2015 al KKL a Lucerna e alla successiva assemblea dei delegati FSA - durante la quale è stato eletto il nuovo presidente FSA Dr. iur. LLM Sergio Giacomini di Svitto -, alle sedute della CFPG, alle periodiche riunioni dei presidenti degli ordini cantonali presso la FSA Berna, alla presa di posizione - unitamente all'Ordine dei Notai del Cantone Ticino, alla Camera di Commercio del Cantone Ticino e alla Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - in merito al servizio *StartBiz*, all'assemblea generale di *Ticino for Finance*, all'inaugurazione a Losanna della settimana dell'avvocato organizzata magistralmente dall'OAV, alla celebrazione dei 25 anni del Centro di studi bancari presso Villa Negroni a Vezia - in occasione della quale, per la prima volta, è stato esposto il nuovo banner di OATI -, ad un seminario in ambito di diritto fiscale organizzato dalla Commissione rapporti internazionali dell'Ordine di Milano - con relazione in rappresentanza ufficiale di OATI dell'avv. Denise Pagani Zambelli, che ha raccolto scroscianti applausi -, all'assemblea dell'Ordine dei notai del Canton

Ticino, ad incontri con associazioni e istituzioni che hanno a che fare direttamente o indirettamente con l'attività forense e altro ancora.

Il Segretario dell'Ordine ha partecipato alle celebrazioni dei 120 anni dell'Ordine del Canton Ginevra e il Vice Presidente all'assemblea generale dell'Ordine del Canton Zurigo. I membri di Consiglio avv. Gabriele Banfi e avv. Andrea Rotanzi hanno preso parte ad una riunione di una importante sotto commissione della *Conférence latine des Bâtonniers* allo scopo di rubricare i denominatori comuni in materia penale per ogni cantone al fine di poi postulare nel proprio cantone di origine la "clausola del cantone più favorito".

Il Presidente ha partecipato alle *rentrée* di Anversa, Parigi e Barcellona. Si tratta di manifestazioni forensi nelle quali, ad una parte ufficiale con conferenze e relazioni, fa seguito una parte conviviale e culturale, che permette all'Ordine di stabilire degli interessanti e utili contatti e anche di offrire degli utili spunti per la soluzione di problematiche domestiche. L'evento di Parigi è stato molto toccante, poiché tenutosi poche settimane dopo gli attentati che hanno colpito il 13 novembre 2015 la *Ville Lumière*. In tale occasione è stato commemorato un avvocato dell'Ordine di Parigi di ventotto anni, la cui giovane vita è stata stroncata all'interno del locale Bataclan. Si respirava grande apprensione dei nostri colleghi transalpini in merito alle conseguenze che tali tragici eventi hanno sullo stato di diritto e sulla corretta amministrazione della giustizia.

Con un'intuizione oltremodo lungimirante, di cui dare atto, il mio predecessore avv. Pascal Cattaneo, è stato tra gli artefici della costituzione della "*Conférence latine des Bâtonniers*". Le riunioni di questo proficuo consesso si tengono un paio di volte l'anno e permettono di creare qualificati momenti di scambio di informazioni e opinioni legate al mondo dell'Avvocatura e della Giustizia, così da potere meglio affrontare, anche nei rispetti-

vi cantoni di origine, le problematiche comuni in ambito forense (ad esempio quelle affrontate nella convenzione De Officiis, di cui alla recente newsletter N° 65 del 21 gennaio 2016, elaborata inizialmente dall'Ordine di Ginevra e di cui se ne sta ora occupando la FSA).

Momenti ricreativi

La presidenza Cattaneo ha potuto essere convenientemente omaggiata con una cena di gala che si è tenuta il 12 giugno 2015 a Serpiano e alla quale hanno potuto essere degnamente invitate le delegazioni degli Ordini confederati e i rappresentanti delle Autorità giudiziarie. Anche questa novità, congeniata dal mio predecessore, si è rivelata oltremodo positiva e andrà quindi ripresentata negli anni a venire.

Il Consiglio dell'Ordine ha preso atto con grande soddisfazione del rallegrante successo della proposta culturale svoltasi il 19 dicembre 2015 presso il nuovo centro culturale LAC (Lugano Arte e Cultura) a Lugano. Poco meno di un centinaio di nostri affiliati ha potuto così usufruire di una visita guidata a una delle tre mostre in programma, approfittando delle interessanti spiegazioni fornite dalle competenti guide messe a disposizione dal LAC e gustare in seguito un piacevole aperitivo durante il quale si sono scambiate due chiacchiere e i rituali auguri natalizi.

È intenzione del Consiglio dell'Ordine di riproporre anche nel dicembre 2016 un evento analogo riservato ai membri OATI, forte della convinzione che eventi di tale genere permettano una maggiore conoscenza fra i membri, come pure di rafforzarne i legami d'amicizia, il tutto a beneficio dell'unità e del buon funzionamento dell'Ordine.

Situazione patrimoniale OATI

Alla luce di una situazione patrimoniale di tutto rispetto, con un patrimonio che supera (e supera tuttora) abbondantemente l'importo

di CHF 200'000.–, il Consiglio dell'Ordine già nel 2014 ha ritenuto di dover procedere alla realizzazione di progetti non più procrastinabili e il lancio di nuove proposte che avrebbero inevitabilmente inciso sui costi di esercizio. Era quindi già preventivato che i conti consuntivi 2015, dopo una lunga serie di anni con consistenti utili di esercizio, si sarebbero chiusi con una perdita d'esercizio dovuta alle prime spese per il rinnovamento tecnologico e grafico del sito internet, all'esigenza di far effettuare ore supplementari al personale di segreteria, ai costi vivi per l'organizzazione dei nuovi momenti conviviali, all'accresciuta presenza dei membri del Consiglio ad eventi e manifestazioni e altro ancora. La perdita si è attestata in CHF 25'545,64.

La maggior voce di spesa continua ad essere costituita dalla tassa FSA pari a CHF 140'790.–, mentre i costi di gestione ammontano complessivamente a CHF 191'528,45.

I ricavi sono rimasti essenzialmente stabili, salvo un leggero calo delle entrate del servizio di consulenza giuridica, flessione che potrà essere invertita con l'attuazione in tale ambito delle novità proposte dal Consiglio dell'Ordine e che comporteranno un aumento delle consulenze fornite dai consulenti.

Spunti per sviluppi futuri

Un progetto che sta impegnando assai il Consiglio è quello dell'elaborazione di un nuovo logo per l'Ordine, da abbinare peraltro ad un simbolo che solo gli avvocati iscritti ad OATI potranno utilizzare (su carta da lettere, biglietti da visita, pagine internet eccetera) e che permetta loro di essere facilmente distinti da altri "attori" della vita forense, che nella realtà avvocati abilitati all'esercizio qualificato della professione non sono. Anche in tale ambito il Consiglio dell'Ordine chiede all'assemblea di deliberare un mandato specifico.

Il Consiglio dell'Ordine, come indicato in entrata, intende inoltre prestare uno sguardo ai

nostri affiliati più giovani, coinvolgendoli maggiormente nella vita e nell'organizzazione dell'Ordine, al fine di garantire uno stabile ricambio generazionale al suo organo direttivo. Nei prossimi mesi ci dedicheremo quindi a questo ambito rilevando come una delegazione di nostre giovani leve è stata invitata alla *rentrée* del Canton Vaud dell'11 marzo 2016 per prendere contatto con il locale *Jeune Barreau*, il quale sarà invitato speciale alla serata di Gala del 21 maggio 2016. A proposito delle nuove leve si segnala, per inciso, come l'Amministrazione cantonale abbia deciso, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, di modificare lo stipendio dei praticanti alunni impiegati presso la stessa portandolo a CHF 2'000.– mensili. Benché molti studi legali del Cantone offrono retribuzioni già ora superiori agli importi indicati, riteniamo doveroso segnalare l'evenienza posto che altri studi si sono storicamente orientati allo stipendio versato dall'amministrazione cantonale.

Constato come in altri ordini cantonali vi siano commissioni che si occupano di diritti umani e che in Ticino è operativo da qualche tempo un ente che si occupa di tali problematiche – Fondazione Diritti Umani, in cui militano anche figure storiche della magistratura, tra cui Carla Del Ponte e Agnese Balestra –, il Consiglio dell'Ordine ha deciso, quale primo approccio alla tematica, di partecipare con un suo contributo al *Festival dei Diritti Umani*, che si terrà quest'anno dal 5 al 9 ottobre 2016. L'Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino ha inoltre deciso di raccogliere fondi a favore della Fondazione Diritti Umani in occasione dell'evento del 21 maggio 2016 al quale sono certo parteciperete numerosi.

Ringrazio le gentili colleghe e gli stimati colleghi per la cortese attenzione e auguro a tutti di trascorre dei piacevoli momenti all'imminente Gala degli Avvocati.

Presentazione dei conti per l'esercizio 2015

Bilancio al 31 dicembre 2015

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Attivi | | |
| Cassa | 42,05 | 413,95 |
| CCP 65-6260-1 | 170'389,74 | 144'604,41 |
| BSCT Conto corrente | 64'487,88 | 64'437,37 |
| Transitori attivi | — | — |
| IP da recuperare | 71,55 | 71,55 |
| | 234'991,22 | 209'527,28 |
| Macchine ufficio | 1'406,75 | 1'325,05 |
| <i>Sostanza fissa</i> | 1'406,75 | 1'325,05 |
| TOTALE ATTIVI | 236'397,97 | 210'852,33 |
| Passivi | | |
| Transitori Passivi | — | — |
| <i>Capitale terzi a breve</i> | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio | 213'445,51 | 236'397,97 |
| Risultato d'esercizio | 22'952,46 | -25'545,64 |
| <i>Capitale proprio</i> | 236'397,97 | 210'852,33 |
| TOTALE PASSIVI | 213'445,51 | 236'397,97 |

Conto economico 2015

| | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
|--|-------------------|--------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino | | |
| Tassa sociale | 298'700,00 | 298'405,00 |
| Tessere legittimazione | 200,00 | 600,00 |
| Ricavi diversi | 2'752,59 | 472,12 |
| Consulenza giuridica | 8'715,00 | 7'985,00 |
| Servizio di conciliazione | -200,00 | -100,00 |
| Interessi attivi | 158,52 | 34,94 |
| Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino | 310'726,11 | 307'597,06 |
| Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino | | |
| Tasse FSA | 140'790,00 | 140'790,00 |
| FBE - Federazione ordini forensi Europa | | 824,25 |
| Contributi associativi | 140'790,00 | 141'614,25 |
| Stipendi | 30'829,80 | 36'308,45 |
| Oneri sociali | 7'352,65 | 7'870,95 |
| Costi del personale | 38'182,45 | 44'179,40 |
| Trasferte | 2'483,25 | 7'201,55 |
| Spese rappresentanza | 2'437,25 | 3'810,20 |
| Indennità consiglio ordine | 36'008,00 | 30'900,00 |
| Spese consiglio dell'ordine | 6'022,80 | 11'619,20 |
| Indennità commissioni ad hoc | 450,00 | 1'650,00 |
| Spese commissioni ad hoc | 0,00 | 0,00 |
| Consiglio e commissioni | 47'401,30 | 55'180,95 |
| Affitto | 12'014,15 | 12'000,00 |
| Costi diversi d'ufficio | 35'278,00 | 59'404,40 |
| Costi diversi | 11'134,75 | 28'886,15 |
| Costi informatici | 3'981,45 | 9'656,50 |
| Spese telefoniche | 1'107,20 | 1'498,05 |
| Spese cancelleria | 1'649,35 | 2'243,75 |
| Annunci | 1'227,25 | 437,50 |
| Abbonamenti | 130,00 | 130,00 |
| Spese postali | 4'033,85 | 4'552,45 |
| Spese ufficio | 35'278,00 | 59'404,40 |
| Stampati | | 529,20 |
| Bollettino | 3'970,00 | 3'560,00 |
| Stampati | 3'970,00 | 4'089,20 |
| Manifestazioni | 9'093,00 | 15'340,00 |
| Comm. Formazione permanente giuristi | 10'000,00 | 10'000,00 |
| Assicurazioni | 2'590,00 | 2'982,80 |
| Ammortamenti | 468,90 | 351,70 |
| Altri costi d'esercizio | 22'151,90 | 28'674,50 |
| Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino | 287'773,65 | 333'142,70 |
| Totale Ordine Avvocati Cantone Ticino | 22'952,46 | - 25'545,64 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 22'952,46 | -25'545,64 |

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Niccolò Salvioni,
membro di consiglio FSA, Berna

Espongo talune attività tra le più significative svolte dalla FSA nel 2015 oltre ad aggiornamenti e gli eventi formativi di rilievo previsti per quest'anno.

Congresso degli avvocati di Lucerna

Il congresso degli avvocati si è svolto tra il 4 e il 6 giugno 2015 nella splendida cornice di Lucerna alla presenza di oltre 800 avvocati ed autorità politiche e giudiziarie tra cui un'ottima rappresentanza di delegati e colleghi ticinesi. I presenti hanno potuto approfittare della qualità dei circa 80 seminari a scelta tenuti, oltre che delle numerose interessanti occasioni di scambio di idee con colleghi confederati.

Memorabili in particolare le relazioni sul tema della separazione dei poteri tenute in apertura dal vice direttore del Dipartimento federale di Giustizia Michael Schöll e dall'ex banchiere UBS Raoul Weil in chiusura: quest'ultimo ha descritto nel dettaglio l'immane sforzo, anche umano, del proprio collegio difensivo, oltre al proprio, per essere liberato dalla carcerazione negli Stati Uniti.

In occasione dell'assemblea ordinaria dei delegati, il presidente Pierre Dominique Schupp di Losanna e i membri di consiglio Alain Le Fort di Ginevra e Alain Steullet di Délémont hanno lasciato la carica per raggiunti limiti statutari. Quale nuovo presidente è stato eletto il RA Sergio Giacomini di Svitto,

mentre i membri di consiglio uscenti sono stati sostituiti dalla Av. Birgit Sambeth Glasner di Ginevra e dall'Av. Albert Nussbaumer di Friburgo. Quest'ultimo è stato in seguito nominato nel comitato ristretto assieme al RA Urs Hägi che, dal canto suo, ha assunto la carica di vice presidente della federazione.

Legge federale sull'avvocatura

La procedura di revisione è ancora pendente presso l'amministrazione federale con incontri periodici con rappresentanti della FSA volti a dirimere le ultime divergenze.

FATCA

Grazie al notevole impegno profuso negli ultimi due anni dall'ex Presidente Pierre Dominique Schupp assieme all'Av. Didier de Montmollin di Ginevra, delegato permanente FSA presso la CCBE, il 29 febbraio 2016, grazie ai buoni uffici del Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) di Berna, è stato sottoscritto tra USA e Svizzera, l' "AGREEMENT BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY OF SWITZERLAND AND THE COMPETENT AUTHORITY OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO UPDATE ANNEX II OF THE AGREEMENT BETWEEN SWITZERLAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA FOR COOPERATION TO FACILITATE THE IMPLEMENTATION OF FATCA" (Accordo tra l'autorità competente della Svizzera e l'autorità competente degli Stati Uniti d'America, che aggiorna l'annesso II dell'Accordo tra Svizzera e Stati Uniti d'America per la cooperazione nel facilitare l'implementazione del FATCA) di cui -al momento- esistono unicamente le versioni sottoscritte in tedesco ed inglese.

Grazie a questo atto giuridico, di cui ora si attende l'implementazione nei relativi formu-

lari da parte della banche, le profonde interferenze che la FATCA ha avuto sul modo di lavorare degli avvocati svizzeri dovrebbero terminare. Potremo dunque in futuro ritornare ad operare in un contesto di ritrovata normalità e concorrenzialità.

Giornata dell'avvocato del 17 giugno 2016 a Brunnen, ed occasione di aggiornamento professionale tra il 16 ed il 17 settembre presso lo Stade de Suisse a Berna:

Quest'anno la giornata dell'avvocato avrà luogo a Brunnen il 17 di giugno. Ritenuto che la sede d'incontro si troverà relativamente vicino al nostro Cantone, invito tutti coloro che ne avranno la possibilità di volere partecipare all'evento. Vi saranno interessanti occasioni formative con dei relatori di spicco. Maggiori dettagli saranno comunicati prossimamente.

Inoltre, tra il 16 ed il 17 settembre, presso l'interessante contorno dello *Stade de Suisse* a Berna, vi sarà la seconda edizione dell'occasione biennale di aggiornamento professionale multi-seminariale organizzata grazie alla proficua collaborazione delle commissioni degli avvocati specialisti FSA.

Spero, unitamente alla Federazione, di potervi dunque salutare numerosi nei cantoni Svitto e Berna.

Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini,
Presidente della Commissione

L'attività 2015 della CDAvv può essere così riassunta.

Su altrettante segnalazioni, sono stati aperti 43 procedimenti: 7 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del regolamento CDAvv), 36 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato, nessuno è stato aperto ed immediatamente sospeso in attesa dell'esito di altre procedure (penali o civili).

Complessivamente nel 2015 sono state emanate 47 decisioni: 7 di natura Presidenziale (art. 5 regolamento CDAvv), 40 dalla Commissione.

Di queste, 30 sono sfociate in un abbandono del procedimento, 10 sono state di natura condannatoria. Di queste ultime per 1 è pendente un ricorso al TCamm.

5 sono invece state oggetto di altrettante domande di revisione peraltro respinte per carenza di legittimazione del richiedente.

Attualmente sono pendenti 24 procedimenti dei quali: 8 sospesi in attesa della decisione penale, 1 sospesa in attesa della decisione civile, 7 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm, mentre 8 sono in istruttoria.

Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati,
Presidente della Commissione

Cari Colleghi,

alla sessione degli esami arrivano candidati con preparazione ed esperienze diverse. Sempre più si presentano candidati che hanno studiato in Italia. E' indubbio che chi ha ottenuto la laurea di diritto nelle università svizzere è facilitato dato che, specialmente nel diritto civile (penso in particolare ai diritti reali), le differenze rispetto al diritto italiano sono importanti. Ciò nonostante vi sono spesso candidati che si sono laureati in Italia e che arrivano molto ben preparati. Per fare una battuta, non come il figlio del mafioso che, uscito dalla sala esami, si rivolse al genitore dicendo "Padre, per tre ore mi interrogarono, ma io nulla dissi". In definitiva la formazione dei praticanti da parte dei giudici del tribunale d'appello e la pratica legale nei tribunali e negli studi che dedicano il tempo alla loro formazione sono sempre paganti.

Nel 2015 una candidata, che non ha superato la prova d'esame per la terza volta, ha impugnato la decisione sia all'istanza superiore cantonale che al tribunale federale. Entrambe le istanze hanno confermato la decisione degli esaminatori. Riporto due stralci, che possono essere d'interesse sul tema della composizione della commissione d'esami e sulla richiesta di poter visionare gli esami degli altri candidati.

STF 2D_23/2015

La critica riguardo ad eventuali rapporti di amicizia tra membri del Tribunale cantona-

le amministrativo tenuti ad esprimersi nella fattispecie e membri della Commissione esaminatrice è del tutto generica e, come tale, non può quindi essere considerata infondata. Il fatto che persone che sono o sono state membri del Tribunale cantonale amministrativo siedano anche nella Commissione d'esame per l'avvocatura non costituisce inoltre un motivo per mettere di per sé in discussione l'imparzialità dei Giudici che hanno emanato il giudizio qui impugnato riguardo ai quali, anche in questo caso, non viene mosso nessun rimprovero specifico e documentato. In base alla giurisprudenza, il solo rapporto di collegialità tra i membri di un tribunale non comporta infatti obbligo di ricusa alcuno (DTF 141 I 78 consid. 3.3 pag. 82; 139 I 121 con ulteriori rinvii; sentenze 2C_665/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.1 e 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5). (...)

Sia come sia, può essere ad ogni modo osservato che la regola enunciata nel giudizio impugnato, secondo cui il diritto di esaminare gli atti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - che la ricorrente per altro non invoca - non è di principio esteso ai lavori degli altri candidati, è stata confermata ancora di recente (sentenza 2D_2/2012 del 19 aprile 2012 consid. 2). In assenza della messa in evidenza di indizi atti a rendere verosimile la possibilità di una disparità di trattamento nei suoi confronti, bene quindi ha fatto il Tribunale amministrativo a negare la necessità di assumere la prova richiesta.

Come sapete l'1.1.2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo all'esame di capacità. La commissione esami, nelle ultime sessioni ha preparato degli esami scritti improntati più sulla valutazione delle capacità del candidato dal profilo pratico, per staccarsi dal

tipico schema dell'esame universitario, improntato più sulle nozioni che su aspetti pratici della professione. Ringrazio in particolare la cancelliere del tribunale, avv. Claudia Petralli per la grande disponibilità sempre dimostrata e i colleghi, che dedicano parte del loro tempo per questa importante funzione. Per quanto concerne i risultati degli esami nel 2005, la situazione è la seguente:

Sessione primaverile 2015:

iscritti: 31 candidati
ritiro (alla prova scritta): 1 candidato
promossi: 20 candidati
bocciati: 10 candidati

Sessione autunnale 2015:

iscritti: 35 candidati
ritiro (alla prova scritta): 1 candidato
promossi: 21 candidati
bocciati: 13 candidati

Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Avv. Angelo Olgiati,
rappresentante OATI presso la CFPG

Senza sosta è proseguita l'attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG) anche nell'ultimo anno, iniziando dalla giornata di studio del 1° giugno 2015 che ha seguito l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015/2016. Dedicata al diritto edilizio, la giornata – curata dal professore ordinario nell'Università della Svizzera italiana e professore emerito nell'Università di Friburgo Marco Borghi e dal giudice del Tribunale d'appello Marco Lucchini – è stata arricchita dai contributi del professor Jean-Baptiste Zufferey (ordinario nell'Università di Friburgo) sul tema "*Droit de la construction: chi va piano (del territorio) va sano!*", del giudice Marco Lucchini a proposito di "*Rustici tra legislazione federale e realtà cantonale*", della dott. iur., Caroline Hess-Klein, docente incaricata nell'Università di Basilea, sul tema "*Droit de l'égalité des personnes handicapées et barrières architecturales*", dell'avvocato, sindaco di Bellinzona, Mario Branda sulla "*Salvaguardia del patrimonio architettonico: diritto e politica nell'esperienza della Città di Bellinzona*", del dott. iur. Franco Pedrazzini in merito a "*Residenze secondarie: temi scelti*" e del procuratore pubblico del Cantone Ticino Andrea Maria Balerna sul "*Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali*". Alla fine della giornata di studio vi è stata la presentazione della preziosa opera del giudice Marco Lucchini intitolata "*Compendio giuridico per*

l'edilizia", 2a edizione, che fa parte della Collana blu della CFPG (volume 4).

Il 12 ottobre 2015 si è tenuta una serata di studio sul tema "*Les prestations financières fondées sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions*" curata dalla lic. iur. Valérie Berset-Hemmer, collaboratrice scientifica del settore progetti e metodologia legislativi dell'Ufficio federale di giustizia.

La raccolta degli interventi dei vari relatori nei due importanti momenti descritti in precedenza permette di aggiungere due ulteriori opere alle numerose pubblicazioni della CFPG: il vol. 54 della Collana rossa (la giornata del 1° giugno 2015) e il vol. 18 della Collana gialla (la serata del 12 ottobre 2015).

Per ciò che attiene all'anno in corso, è ormai imminente la serata di studio dedicata alle sfide della democrazia diretta con l'intervento dei professori Andreas Auer e Hansjörg Seiler, giudice del Tribunale federale, che si terrà il 14 aprile 2016 nell'aula magna dell'USI.

Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Renato Cabrini,
Presidente della Commissione del servizio di consulenza giuridica

Il Consiglio dell'Ordine ha voluto dare un nuovo impulso al servizio di consulenza giuridica chiedendo a questa Commissione di proporre soluzioni per consolidare e garantire negli anni a venire questo fondamentale fiore all'occhiello della nostra corporazione, proposte che sono qui di seguito riassunte, anche in vista della loro approvazione da parte dell'assemblea generale. La proposta di nuovo regolamento è stata trasmessa con newsletter N° 64 del 21 gennaio 2016 ed è reperibile sul sito www.oati.ch.

Inoltre proprio quest'anno la composizione della Commissione si è modificata posto che all'uscente avv. Angelo Jelmini - a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la fedeltà al servizio del quale è stato nel 2002 un padre fondatore, unitamente al compianto avv. Riccardo Brivio (principale estensore del regolamento), all'avv. Filippo Gianoni (tuttora membro della Commissione), all'avv. Luca Pagani e all'avv. Gianmaria Mosca - è subentrata l'avv. Chiara Buzzi a cui è dato il benvenuto.

La principale novità proposta è costituita dall'**apertura delle due nuove sedi dislocate a Balerna e Losone** i cui rispettivi Municipi sono calorosamente ringraziati per aver appoggiato l'iniziativa e aver concesso gratuitamente l'uso dei locali, come in precedenza disposto dai Municipi di Lugano e di Giubiasco. Alla luce dell'incremento dei pomeriggi a disposizione dell'utenza, il Consiglio dell'Ordine ha

ritenuto opportuno di **anticipare la chiusura del servizio** che avverrà alle ore 18:00 e non più alle 18:30. Inoltre è proposta una nuova modalità di fruizione dello stesso, ossia la **Consulenza giuridica a tagliando**, concepita proprio per i casi di necessità quali ad esempio il sovraffollamento, l'impossibilità all'accesso alla consulenza ordinaria per motivi di orario/lavorativi dell'utenza o altri imprevisti. In tali circostanze il segretariato dell'OATI accorderà all'utenza, previo pagamento anticipato dell'importo di CHF 30.--, un tagliando conferente il diritto ad una consulenza gratuita di trenta minuti presso lo studio di un avvocato disponibile al servizio. L'utente dovrà poi contattare direttamente l'avvocato indicatogli dal segretariato OATI per fissare data e ora della consulenza. È stato inoltre deciso di permettere ai **praticanti legali** di affiancare nella consulenza gli avvocati presenti, e, eccezionalmente, in caso di assenza di uno di loro, di effettuare direttamente la consulenza. Infine, per garantire una corretta rotazione degli avvocati-consulenti e rendere maggiormente compatibile l'onere con le altre incombenze lavorative sarà chiesto all'assemblea generale di avallare la **coniugione del Servizio di Picchetto penale con il Servizio di Consulenza giuridica**, nel senso che chi si iscrive al primo è automaticamente iscritto al secondo. Lo spirito che li anima, con messa a disposizione per offrire un servizio alla popolazione, è difatti molto simile. Gli avvocati che s'iscrivono al picchetto penale accettano, infatti, un onorario inferiore a quello usuale e devono essere pronti, per un'intera settimana, a rispondere alle chiamate dei magistrati penali e delle autorità di polizia giorno e notte. Inoltre, non va dimenticato il grosso impegno che l'Ordine mette a disposizione gratuitamente per gli avvocati iscritti al picchetto penale per la sua organizzazione, a confronto di un impegno tutto sommato sopportabile che sarà loro richiesto per il servizio di consulenza giuridica.

Servizio di consulenza giuridica

| Anno | Castagnola | Giubiasco | Totale giornate | Totale Consulenze | Incassi CHF |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2015 | 226 | 95 | 29 | 321 | 7985 |
| 2014 | 200 | 117 | 30 | 317 | 8715 |
| 2013 | 212 | 90 | 28 | 302 | 8690 |
| 2012 | 207 | 105 | 29 | 312 | 8435 |
| 2011 | 238 | 106 | 29 | 344 | 8420 |
| 2010 | 221 | 129 | 30 | 350 | 9223 |
| 2009 | 220 | 99 | 31 | 319 | 8397 |
| 2008 | 230 | 121 | 31 | 351 | 9580 |
| 2007 | 210 | 99 | 28 | 309 | 8360 |
| 2006 | 216 | 108 | 28 | 324 | 8950 |
| 2005 | 261 | 89 | 31 | 350 | 9110 |
| 2004 | 378 | No | 44 | 378 | 10450 |
| 2003 | 397 | No | 48 | 397 | 10465 |
| 2002 | 159 | No | 12 | 159 | 4469 |

Nel 2015 il nostro Ordine ha garantito oltre trecento consulenze, nelle modalità in auge da quasi tre lustri. Precisamente sono state fornite 321 consulenze - 95 nella sede di Giubiasco e 226 in quella di Lugano-Castagnola - nell'arco di 29 pomeriggi da 57 avvocati, 19 per il Sopraceneri e 38 per il Sottoceneri e, meglio, come appare nella tabella riepilogativa.

La tabella dei turni è pubblicata sul sito dell'Ordine (www.oati.ch) alla rubrica "News - Servizio di consulenza giuridica" e affissa nelle bacheche dei Tribunali e della Preture cantonali. Il regolamento è consultabile nell'area riservata ai membri dell'Ordine del sito.

Un enorme grazie va quindi indirizzato ai quei Colleghi che con competenza e disponibilità hanno permesso anche nel 2015 la buona riuscita di questo servizio e che, attraverso il loro operato, garantiscono un'immagine positiva e costruttiva dell'Ordine, a beneficio dell'insieme del corpo degli avvocati del Canton Ticino. La Commissione è particolarmente

grata ai Comuni di Lugano, Giubiasco, Losone e Balerna nonché ai rispettivi funzionari comunali, che con la loro collaborazione contribuiscono alla migliore riuscita del servizio.

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATi 2015 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Pascal Cattaneo,
Presidente OATi

Data: 12 giugno 2015, ore 16.30

**Luogo: Sala conferenze presso
l'Hotel Serpiano**

I lavori assembleari prendono inizio alle ore 16.50.

Presiede l'Assemblea l'avv. Pascal Cattaneo,
presidente OATi.

Il presidente apre l'assemblea, porge il benvenuto a tutti i presenti e saluta gli ospiti intervenuti, segnatamente:

- Norman Gobbi, dir. Dipartimento istituzioni
- Carlo Croci, sindaco di Mendrisio
- Prof. Francois Bohnet, avvocato, LL.M., Dr. in diritto, Professore all'Università di Neuchâtel
- Giorgio A. Bernasconi, Giudice, Presidente della Prima Camera civile del Tribunale d'appello
- Daniele Cattaneo, Giudice, Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
- Flavio Biaggi, Pretore della Pretura di Blenio
- Sonia Giamboni Tommasini, Pretore della Pretura di Leventina

- Enrico Pusterla, Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud
- Francesco Trezzini, Pretore della Pretura di Lugano
- Marco Kraushaar, Giudice, Presidente della Pretura penale
- Claudia Petralli Zeni, Cancelliere del Tribunale di appello
- Avv. Claudio Isotta, già Cancelliere del Tribunale d'appello
- Avv. Pierre-Dominique Schupp, pres. FSA
- Avv. Elie Elkaim, pres. O.A. Vaud
- Avv. Evelyn Venutti, pres. O.A. Ain (Francia)
- Avv. Philippe Cottier, membro del Consiglio O.A. Ginevra,
- Avv. Angelo Prosepio, pres. O.A. di Busto Arsizio (Italia)
- Avv. Alberto Zanetta, pres. O.A. di Verbania (Italia)
- Avv. Rosella Chiesa Lehmann, vicepres. Ordine Notai Cantone Ticino
- Avv. Patrizia Galimberti, già pres. OATI
- Avv. Battista Ghiggia, già pres. OATI
- Avv. Chiarella Rei-Ferrari, già pres. OATI
- Avv. Salvioni Niccolò, membro Consiglio FSA, già pres. OATI
- Avv. Fabio Soldati, già pres. OATI
- Avv. Luca Cattaneo, pres. Associazione Giuristi Praticanti

Il presidente scusa inoltre i seguenti invitati che per impegni concomitanti non hanno potuto prendere parte all'assemblea, e meglio:

- Stephan Blätter, pres. Corte reclami penali, Tribunale federale Bellinzona
- Giuseppe Muschietti, presidente Corte penale federale
- Emanuela Epiney-Colombo, Giudice, Presidente II Camera civile
- Enrico Giani, Giudice, Presidente Camera civile dei reclami
- Andrea Pedroli, Giudice, Presidente Camera di diritto tributario

- Reto Medici, Magistrato dei minorenni
- Francesco Bertini, Pretore della Pretura di Locarno Città
- Marco Peverelli, Pretore della Pretura di Lugano
- Matteo Pedrotti, Pretore della Pretura di Lugano
- Luca Losa, Pretore della Pretura di Locarno Campagna
- Marco Ambrosini, Pretore della Pretura di Bellinzona
- Francesco Bertini, Pretore della Pretura di Locarno Città
- Andrea Alberti, Pretore della Pretura di Mendrisio Nord
- John Noseda, Procuratore Generale
- Lino Ramelli, Direttore della Divisione delle contribuzioni
- Avv. Oscar Olano, pres. O.A. Basilea
- Avv. Hans Ruedi Grob, pres. O.A. Zurigo
- Avv. Georges Schaller, pres. O.A. Neuchâtel
- Avv. Jean-Marc Carnicé, pres. O.A. Ginevra
- Avv. Fritz Rothenbühler, pres. O.A. Berna
- Avv. Pietro Donati, O.A. San Gallo
- Avv. Martine Lang, pres. O.A. Giura
- Avv. André Britschgi, pres. O.A. Nidvaldo-Obvaldo
- Avv. Urban Bieri, Pres. O.A. Lucerna
- Avv. Jens Onnen, Pres. O.A. Sciaffusa
- Avv. Camilla Ghiringhelli, Presidente Ordine Notai
- Avv. Alessandro Patelli, pres. O.A. Como
- Avv. Mario Dusi, pres. O.A. Milano

Hanno inoltre scusato la loro assenza i colleghi di cui alla lista annessa al presente verbale.

Sono presenti, oltre al presidente avv. Pascal Cattaneo, i membri del Consiglio dell'Ordine: avv. Renato Cabrini, vicepresidente, avv. Gianluca Padlina, segretario e gli avv. Roberto Badaracco, Gabriele Banfi, Flaviana Biaggi-Fabio e Andrea Rotanzi.

Il presidente ringrazia l'Hotel Serpiano per aver messo a disposizione dell'Ordine, la sala dove si svolge l'assemblea odierna.

Il presidente invita tutti i presenti a riservare un minuto di raccoglimento alla memoria dei colleghi scomparsi nel corso dell'ultimo anno: Vittorio Meroni Carlovingsi, Marco Lombardi, Rubino Mensch e Nicola Tschudi.

Il presidente dà quindi la parola al Sindaco di Mendrisio Carlo Croci, che porta ai presenti il saluto della città di Mendrisio. Nel suo intervento il Sindaco di Mendrisio formula alcune riflessioni sulle particolarità del luogo nel quale ci troviamo e sulla professione dell'avvocato, che negli ultimi anni è stata oggetto di importanti cambiamenti, ponendo a chi la pratica nuove esigenze e nuove sfide.

Al termine dell'intervento del Sindaco, il presidente lo ringrazia sentitamente per gli stimoli proposti all'assemblea.

Il presidente dà quindi la parola al Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi che, dopo aver ringraziato per l'invito a partecipare all'assemblea dell'Ordine, saluta in modo particolare il presidente uscente Pascal Cattaneo, nel quale il Dipartimento ha sempre potuto trovare un interlocutore disponibile e pronto a collaborare sui numerosi dossier che si sono succeduti negli ultimi due anni. Nel proprio intervento il Direttore del Dipartimento delle istituzioni procede poi ad illustrare l'avanzamento del progetto di riforma dell'organizzazione giudiziaria denominato "Giustizia 2018", avviato nel 2011. Con questo progetto il Governo ha inteso intraprendere un riesame generale del funzionamento e dell'organizzazione dell'apparato giudiziario, nel contesto di una visione globale e coordinata. Il tutto stimolato dall'importante accelerazione delle riforme legislative con impatto sull'orga-

nizzazione giudiziaria che si sono susseguite negli ultimi anni. Il progetto mira essenzialmente a conseguire in modo armonioso un'accresciuta efficienza dell'attività giudiziaria e una conseguente celerità nell'evasione delle sentenze, nonché l'istituzione di un maggior controllo dell'attività da parte dei giudici come pure dei loro subordinati e dei relativi costi. Tenuto conto degli obiettivi prefissati e alla luce dei risultati della prima fase di analisi compiuta dal Gruppo di studio interno al Dipartimento delle istituzioni e della consultazione effettuata ad ampio raggio che ne era seguita, sono stati avviati i successivi lavori affidati a quattro gruppi di lavoro sui temi Preture e Autorità regionali di protezione, Giudicature di pace, Tribunale di appello e Competenze in materia di contravvenzioni tra Ministero pubblico e autorità amministrative. Un primo risultato concreto di questi gruppi di lavoro è costituito dal Messaggio governativo n. 7026 del 23 dicembre 2014 in materia di protezione del minore e dell'adulto, che ha tra l'altro confermato e proposto un'importante riorganizzazione del settore, come del resto richiesto dal legislativo cantonale, che dovrà prossimamente chinarsi sull'argomento. Per quanto riguarda gli altri settori, i rispettivi gruppi di lavoro hanno sostanzialmente confermato nelle grandi linee quanto già sinora acquisito. Sulla scorta di tali rilievi risulta in fase di elaborazione un messaggio legislativo relativo all'organizzazione delle Giudicature di pace, che pur mantenendo l'attuale impostazione, propone cambiamenti significativi mediante una ridefinizione delle circoscrizioni, un nuovo calcolo della retribuzione e il rafforzamento della formazione dei giudici. Si prospetta pure l'istituzione di un nuovo ordinamento in materia contravvenzionale, riunendo sotto un unico tetto e con un'autorità penale delle contravvenzioni unificata le diverse istanze attualmente preposte alla repressione di reati di entità minore. Su questo concetto sono

attualmente in corso approfondimenti, così come per quanto attiene il progetto di conferire al settore giudiziario un'accresciuta autonomia in tema di competenze finanziarie, gestionali e amministrative. In tale modo si intende suscitare anche un dibattito circa i costi complessivi della Magistratura, che tendono a lievitare costantemente. Secondo il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, la riforma dell'organizzazione giudiziaria si delinea come un vasto cantiere in piena attività su numerosi versanti, progredendo in modo coordinato ed indirizzato a perseguire degli obiettivi di fondo comuni. Uno di questi e non degli ultimi è costituito dalla volontà di assicurare pienamente il rispetto del principio della trasparenza nei confronti di tutti i cittadini, ed in particolare degli addetti ai lavori. Proprio in quest'ottica, accogliendo l'invito formulato a suo tempo in tal senso dal gruppo di studio iniziale, ci si è premurati di coinvolgere adeguatamente le cerchie interessate nello studio delle diverse problematiche, fra i quali si annovera l'Ordine degli avvocati, i cui rappresentanti sono stati chiamati a partecipare in modo importante ai lavori della riforma Giustizia 2018. Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni coglie l'occasione per ringraziare l'Ordine per l'importante e significativo contributo fornito, attraverso i propri rappresentanti nell'ambito dei vari gruppi di lavoro. Le previsioni temporali a suo tempo formulate sono da considerare sinora sostanzialmente rispettate e pertanto l'obiettivo è quello di portare a termine i lavori entro il 2018, in concomitanza del rinnovo delle cariche di gran parte delle autorità giudiziarie. Per mantenere tale traguardo il Direttore del Dipartimento delle istituzioni confida vivamente anche per il futuro nella valida e preziosa collaborazione dell'Ordine degli avvocati e dei suoi membri.

Al termine dell'intervento del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, il presidente lo

ringrazia sentitamente per le informazioni fornite all'assemblea, confermando l'importanza dei temi in discussione nell'ambito del progetto "Giustizia 2018" e rassicurando in merito al fatto che l'Ordine continuerà a seguire con estrema attenzione l'elaborazione delle proposte di intervento a livello legislativo.

Con l'intervento del Direttore del Dipartimento delle istituzioni si chiude la fase introduttiva dell'assemblea ed inizia quella di esame delle singole trattande. Il presidente si rivolge quindi ai presenti, chiedendo se qualcuno avanza eventuali riserve o richieste relative all'ordine del giorno. Non intervenendo alcuna presa di posizione, il presidente costata che non sono state avanzate da parte dell'assemblea proposte di modifica dell'ordine del giorno o richieste di nuove trattande.

Si passa quindi all'esame delle singole trattande dell'ordine del giorno.

1. Costituzione Assemblea e nomina scrutatori

Il presidente accerta preliminarmente che l'assemblea è stata validamente convocata con invio della convocazione in data 28 maggio 2015, in ossequio al termine di 20 giorni giusta l'art. 7 dello Statuto.

Hanno registrato la loro presenza 50 avvocati e 4 praticanti, aventi diritto di voto e, meglio, secondo la lista di dettaglio annessa al presente verbale.

Sono pure presenti 2 avvocati divenuti membri dell'OATi nel corso del 2015. Il presidente li saluta e, al momento dell'evasione della trattanda n. 7, avrà modo di dare loro il benvenuto ufficiale a nome dell'Ordine.

Quali scrutatori vengono nominati, all'unanimità, i colleghi avv. Chiara Buzzi e avv. Valentina Zeli.

2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 21 maggio 2014.

Il verbale dell'assemblea 21 maggio 2014 è stato pubblicato sul BOA n. 49 (p. 21-26) e sul sito internet dell'OATi, oltre ad essere rimasto a disposizione dei membri presso il Segretariato OATi di Chiasso.

L'avv. Nicolò Salvioni chiede la dispensa dalla lettura del verbale. L'assemblea approva la richiesta.

Constatato non esserci interventi dalla sala il presidente mette in votazione il verbale assembleare del 21 maggio 2014, che viene approvato all'unanimità.

3. Relazione presidenziale.

La relazione presidenziale completa è stata pubblicata sul BOA n. 49 (pag 3-7). Il presidente non ritiene evidentemente di procedere ad una rilettura integrale del testo pubblicato e opta invece per sviluppare alcuni temi che gli stanno particolarmente a cuore.

Al termine della relazione presidenziale, l'avv. Roberto Valsangiacomo chiede a cosa sia dovuto il calo del numero (assoluto) di nuovi iscritti all'Ordine durante l'ultimo anno. La domanda è in particolare intesa a sapere se ciò sia da mettere in relazione con la caduta della coattività dell'Ordine. Il presidente ritiene che una correlazione possa essere esclusa perché il

vero dato di riferimento da prendere è quello del numero di avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Raffrontando il numero di iscritti a tale registro e il numero di iscritti all'OATi, si constata che lo scarto è ridotto a poche unità, circostanza che testimonia comunque chiaramente il valore aggiunto e l'importanza che all'OATi continuano ad essere riconosciuti.

Il presidente passa la parola al segretario-cassiere avv. Gianluca Padlina per un breve resoconto in merito al ricorso inoltrato dal Consiglio OATi nei confronti del decreto con cui il Consiglio di Stato ha disposto l'introduzione di un contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio degli studi legali. Il segretario-cassiere ripercorre l'istoriato della vicenda, ricordando che nel corso del 2014 la Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha incaricato l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di procedere a dei controlli finalizzati a verificare se nel settore degli studi legali fossero presenti situazioni di abusi salariali legati a fenomeni di dumping riconducibili all'ampia disponibilità e all'ampio afflusso di lavoratori italiani, in particolare pendolari frontalieri, disposti a lavorare per salari inferiori a quelli usualmente praticati in Svizzera. Nel mese di giugno 2014 l'Ufficio dell'ispettorato di lavoro si è rivolto al Consiglio OATi per chiedere un aiuto nella rilevazione dei dati presso gli studi legali ticinesi. Da subito il Consiglio OATi ha assicurato la propria fattiva collaborazione. Una volta terminata la raccolta e l'elaborazione dei dati, il Consiglio OATi si attendeva che, come era stato esplicitamente assicurato, gli stessi sarebbero stati condivisi e discussi. Ciò non è stato purtroppo il caso e il Consiglio OATi ha dovuto

prendere atto della decisione della Commissione tripartita di voler proporre l'adozione di un Contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati degli studi legali. Senza l'esperimento di alcuna procedura di consultazione, prevista sia dal Codice delle obbligazioni (CO), che dalla Legge cantonale sull'avvocatura (Lavv) e, soprattutto, senza che si sia proceduto ad effettuare alcun tentativo di conciliazione con i datori di lavoro interessati (previsto anch'esso dal CO), il Consiglio di Stato ha disposto l'adozione del controverso Contratto normale di lavoro. Il Consiglio OATi, che a più riprese si era detto disposto a voler ricercare una soluzione che permettesse di risolvere la situazione, rispettivamente a farsi carico direttamente del compito di esperire il tentativo di conciliazione, ha valutato attentamente la situazione ed è giunto alla conclusione di voler insorgere presso il Tribunale federale sia per censurare la procedura che ha portato all'imposizione del controverso CNL, che per postulare la verifica del modello utilizzato per stabilire che il settore degli studi legali fosse interessato, seppure di poco, da fenomeni di dumping. La procedura è attualmente ancora pendente e il Consiglio OATi attende serenamente di conoscere l'esito della stessa. Il Consiglio OATi ritiene in ogni caso importante ribadire di non essere intervenuto perché non ritenesse adeguato il salario minimo proposto ma bensì perché convinto che vi fosse ampio spazio per giungere ad una soluzione concordata tra le parti. Dai dati rilevati è emerso che nel settore sono impiegate 594 persone e 49 di queste (pari all'8.25%) percepiscono attualmente una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio. Ritenuto che nella metà dei casi la differenza risulta essere inferiore al 5%, è lecito attendersi

che una soluzione in via conciliativa sia indubbiamente ipotizzabile. Il Consiglio OATi intende in ogni caso attivarsi al fine di verificare se sia possibile perfezionare la formazione delle apprendiste e degli apprendisti intenzionati a trovare un impiego nel settore degli studi legali, con l'intento di fare in modo che la stessa meglio risponda alle esigenze specifiche del settore stesso. Sulla tutti questi temi il Consiglio OATi rimane volentieri a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni.

4. Presentazione dei conti dell'anno 2014 e del rapporto di revisione. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio.

Il presidente da la parola al segretario-cassiere avv. Gianluca Padlina che, per prima cosa, ricorda che i conti per l'esercizio 2014 sono stati pubblicati sul BOA e più precisamente sul numero 49 alle pagine 8 e 9. Il bilancio al 31 dicembre 2014 si è chiuso un utile d'esercizio di Fr. 22'952.46. Rispetto all'anno precedente si constata una generale stabilità delle voci di entrate e uscita. L'esercizio è stato in particolare segnato da un aumento delle indennità versate ai membri del consiglio dell'Ordine connesse con i diversi Gruppi di lavoro attivati dal cantone nell'ambito del progetto Giustizia 2018. Non essendoci per il resto aspetti particolari da menzionare il segretario si limita ad aggiungere che il 21 aprile 2015 i conti sono stati sottoposti ai revisori che hanno proceduto alla loro puntuale verifica.

Viene quindi data lettura del rapporto di revisione allestito dalla Commissione di revisione dei conti, il quale conclude raccomandando l'approvazione dei conti così come presentati e di dare scarico al Consiglio.

Non essendovi interventi, i conti vengono messi in votazione e vengono approvati all'unanimità e pure all'unanimità viene dato scarico ai membri del Consiglio per l'attività svolta.

5. Relazione della Commissione di disciplina, della Commissione esami, della CFPG, del Servizio di consulenza giuridica e sull'attività della FSA

Commissione esami

Fabio Soldati rimanda alla relazione pubblicata sul BOA. Il numero di candidati che si presentano agli esami continua a rimanere sempre considerevole. Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo regolamento che ha aumentato a venti il numero degli avvocati nelle commissioni d'esame. Il nuovo regolamento prevede dei correttivi che permettono di avere una maggiore unità di giudizio. Gli avvocati che si occupano della preparazione degli esami scritti hanno un onere molto importante a cui fare fronte. A nome della commissione ringrazia Claudia Petralli Zeni per tutta l'organizzazione logistica. Nella sessione primaverile si sono presentati 30 candidati, di cui 20 sono stati promossi e 10 bocciati.

Attività FSA

Niccolò Salvioni rimanda a sua volta alla relazione pubblicata sul BOA. Ritiene in ogni caso opportuno ricordare che la FSA si sta muovendo per la nuova legge sull'avvocatura. Al momento si registrano un po' di contrasti tra l'amministrazione e la federazione. Sembra che si voglia restringere il campo di attività per le SA di avvocati. L'avamprogetto è atteso a breve. Un aspetto che ha occupato molto il presidente FSA è costituito dalle problematiche legate all'applicazione dell'accordo

FATCA. In sostanza si è ottenuta una proroga dei termini per i casi di piccolo cabotaggio (meno di 1 mio di CHF di averi depositati). La situazione svizzera è particolare perché è molto sotto pressione rispetto ad altri paesi, dove gli avvocati possono gestire il loro conto clienti senza restrizioni particolari. Niccolò Salvioni riferisce quindi dei vari avvicendamenti che si sono susseguiti. Ringrazia molto il Presidente uscente Pascal Cattaneo per la costanza nelle presenze agli appuntamenti della FSA e a quelli organizzati dagli altri ordini. Da ultimo coglie l'occasione per riferire della banca dati informatica e ringrazia Nicoletta Cantù e l'avv. Roberto Valsangiacomo per la collaborazione fornita. Con San Gallo l'OATI funge da O.A. pilota nell'implementazione della nuova struttura.

Commissione informatica

Roberto Valsangiacomo coglie l'occasione per intervenire, allacciandosi all'intervento di Niccolò Salvioni ed evidenziare il fatto che continui a persistere un'importante idiosincrasia nei confronti dell'utilizzo dell'informatica da parte delle autorità. Per quanto attiene alla notifica degli atti rileva che, purtroppo, nonostante la legge sia entrata in vigore da 4 anni, i passi in avanti registrati sono stati estremamente limitati.

Consulenza giuridica

Renato Cabrini rileva che gli avvocati che si mettono a disposizione meritano una lode particolare per la qualità del servizio fornito, che permane estremamente apprezzato. Visto che purtroppo il numero di avvocati a disposizione sta costantemente diminuendo si stanno considerando alcune opzioni. Ringrazia i Comuni di Giubiasco e Lugano per la messa a disposizione dei locali. La FSA tiene molto al

fatto che il servizio sia mantenuto e potenziato. Nel Canton GE viene organizzata una giornata di piazza. I riscontri sono comunque in ogni caso positivi da parte dell'utenza.

CFPG

Il Giudice Giorgio A. Bernasconi, Presidente della Commissione per la Formazione Permanente dei Giuristi, ricorda che la stessa esiste dal 1988 e ogni anno organizza 3 giornate di studio, con la ragguardevole media di 205 partecipanti. I membri OATI prendono parte con assiduità a queste giornate formative. Il Presidente della CFPG coglie l'occasione per ricordare che la commissione è a disposizione di tutti coloro che avessero idee, suggerimenti e iniziative da proporre. Quale novità più recente segnala che sta prendendo viepiù piede una collaborazione della CFPG con il Tribunale penale federale, che potrà senz'altro portare frutti interessanti.

6. Nomine statutarie

Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Per acclamazione vengono eletti quali membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati:

Presidente:

avv. Renato Cabrini, Lugano

Vicepresidente:

avv. Gianluca Padlina, Lugano e Mendrisio

Membri:

avv. Roberto Badaracco, Lugano

avv. Gabriele Banfi, Lugano

avv. Augusta Bullo, Bellinzona

avv. Anna Fumagalli, Chiasso

avv. Andrea Rotanzi, Muralto

Commissione di revisione dei conti

Per acclamazione vengono rieletti i revisori
avv. Giovanni Poma, Lugano
avv. Andrea Pozzi, Lugano
avv. Monica Mayer Suà, Lugano

Delegati alla Federazione Svizzera degli Avvocati

Per acclamazione vengono eletti
avv. Renato Cabrini, Lugano
avv. Pascal Cattaneo, Chiasso
avv. Corrado Cavalli, Locarno
avv. Fontana Verena U., Chiasso
avv. Daniele Molteni, Chiasso
avv. Gianluca Padlina, Lugano e Mendrisio
avv. Stefano Perucchi, Lugano
avv. Andrea Pozzi, Lugano
avv. David Simoni, Lugano
avv. Chiara Buzzi, Lugano (suppl.)
avv. Sara Sabina Schlegel, Lugano (suppl.)

Il presidente entrante Renato Cabrini prende la parola per rendere omaggio al presidente uscente Pascal Cattaneo, sottolineandone la lunga militanza in seno al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di cui ha preso la conduzione, dopo esserne stato il segretario. Il biennio di presidenza è stato indubbiamente estremamente impegnativo e caratterizzato da tutta una serie di sollecitazioni giunte da più parti, alle quali il presidente è riuscito sempre a fare fronte riuscendo nel contempo a plasmare un saldo spirito di gruppo all'interno del Consiglio. Va poi riconosciuto a Pascal Cattaneo il merito di aver saputo rinsaldare i rapporti con gli altri ordini cantonali, in particolare quelli romandi, attraverso una presenza maggiore agli eventi organizzati a livello nazionale. Quale simbolico ringraziamento per il grande lavoro prestato, il Consiglio ha deciso di donare al collega Pascal Cattaneo, uomo di lettere e di cultura, non-

ché umanista a tutto tondo, un piccolo omaggio consistente in una Epichysis, una piccola brocca risalente al quarto secolo A.C., proveniente dalla Magna Grecia.

7. Cerimonia di benvenuto ai nuovi membri iscritti nel Registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino, con consegna del documento di identità professionale di avvocato CCBE

Consegna dei documenti di identità professionale

Il presidente apre la cerimonia di benvenuto per 8 membri iscritti nel Registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino, formulando loro gli auguri per una proficua attività professionale.

Il presidente consegna quindi le carte di identità professionali di avvocato CCBE all'avvocati Mathias Bizzarro e Valentina Zeli. Assenti giustificati gli altri nuovi membri dell'Ordine Dario Gabaglio, Giang Vihn, Niccolò Giovanettina, Stefania Marino, Oliver Engel e Giacomo Maggetti, ai quali il documento verrà inviato per posta.

Consegna degli attestati di stima.

Il presidente informa l'assemblea del fatto che il Consiglio ha voluto introdurre una novità, che è quella di sottolineare, tramite la consegna di un attestato di stima, l'appartenenza all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, dei colleghi che possono vantare una militanza superiore ai 50 anni. Sarà poi prassi, per il futuro, procedere con questo gesto di riconoscenza, consegnando gli attestati ogni due anni a tutti coloro avranno nel frattempo raggiunto il compimento del 50esimo anno di appartenenza. L'attestato di stima ha il seguente tenore letterale: *“Attestato di stima che viene rila-*

sciato in riconoscenza per la sua appartenenza all'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino sino dall'anno... e per la grande serietà e professionalità dimostrate verso i colleghi, le Autorità, la Giustizia e le Istituzioni in questi anni di carriera, nonché per il suo fattivo contributo all'applicazione e al consolidamento dei diritti costituzionali di ciascun cittadino."

Complessivamente gli avvocati che vantano 50 o più anni di affiliazione all'Ordine sono 27, alcuni dei quali non hanno purtroppo potuto prendere parte direttamente all'assemblea odierna. Sono presenti i seguenti colleghi, ai quali il presidente procede a consegnare l'attestato di stima: avv. Gianfranco Cotti, avv. Franco Gianoni, avv. Diego Jorio, avv. Giangiorgio Spiess, avv. Giuseppe Torricelli, avv. Joseph Wicki, avv. Franco Masoni (ritira l'attestato la figlia avv. Paola Masoni), avv. Valeria Masoni Fontana (ritira l'attestato la figlia avv. Paola Masoni) e avv. Sergio Salvioni (ritira l'attestato l'avv. Niccolò Salvioni). Ai colleghi che non hanno potuto prendere parte all'odierna assemblea l'attestato di stima verrà recapitato per posta. Si tratta dei colleghi: avv. Pierluigi Rossi, avv. Alberto Agustoni, avv. Aldo Allidi, avv. Pier Felice Barchi, avv. Giovanni Boverat, avv. Milo Caroni, avv. Piermario Creazzo, avv. Stefano Ghiringhelli, avv. Luciano Giudici, avv. Renato Guidicelli, avv. Piergiorgio Merlini, avv. Gian Mario Pagani, avv. Angelo Parola, avv. Pietro Pellegrini, avv. Fiorenzo Perucchi, avv. Antonio Snider, avv. Giancarlo Snider, avv. Giancarlo Viscardi e avv. Otto Wuthier.

sottoporre all'Assemblea, rispettivamente qualche domanda da rivolgere ai membri del Consiglio.

Non chiedendo più nessuno la parola, il presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea generale ordinaria 2015 alle ore 17.22.

Segue la conferenza del Prof. Francois Bohnet dal titolo "Droit de la profession d'avocat et proces civil".

Per l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Il Presidente OATI

Avv. Pascal Cattaneo

Il Segretario OATI

Avv. Gianluca Padlina

Gli scrutatori:

avv. Chiara Buzzi

avv. Valentina Zeli

8. Eventuali

Il presidente chiede ai presenti se alle eventuali qualcuno ha qualche oggetto da

Allegati:

- lista avvocati scusati;
- lista presenza avvocati e praticanti.

Varia

Nuovo diritto contabile per avvocati che superano la cifra d'affari di CHF 500'000.–

Commissione fiscale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Su iniziativa del Presidente dell'Ordine avv. Renato Cabrini, la Commissione fiscale dell'Ordine si è chinata su alcuni aspetti pratici di tali nuove norme (dal 1.1.2015) per gli avvocati. Come per altri Cantoni (esempio Ginevra) si è ritenuto opportuno ottenere dalla Divisione delle contribuzioni di Bellinzona un *ruling* per avere delle direttive uniformi ed evitare prassi eventualmente diverse nei vari uffici circondariali. L'autrice della proposta accettata dall'autorità fiscale è stata la collega avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi, esperto fiscale, dello Studio legale BMA di Lugano, che si ringrazia sentitamente per il lavoro svolto. I colleghi possono rivolgere eventuali domande alla collega Egeler Bernasconi o agli altri membri della Commissione fiscale Salvatore Pinoja, Francesco Wicki e Theobald Brun. Si segnala in particolare che il cambiamento sarà progressivo nel senso che per il 2015 si può (ma non si deve) registrare un accantonamento di 2/3 dell'aumento del ricavo, con scioglimento di 1/3 nel 2016 ed 1/3 nel 2017. Si ringrazia infine la Divisione delle Contribuzioni, Vicedir. Giordano Macchi, per la disponibilità ed il tempo dedicato alla questione.

Divisione delle contribuzioni
a.c.a del Vicedir. Giordano Macchi
Viale S. Franscini 6
6501 Bellinzona

Lugano, 5 febbraio 2016
ESI

Implementazione del nuovo diritto contabile per gli studi legali applicabile dall'1.1.2015

Egregio Vicedir. Macchi,

con riferimento alla nostra richiesta di accordo preventivo dell'11 settembre 2015 ed ai successivi scambi di email e colloqui telefonici in merito agli aspetti fiscali relativi all'implementazione del nuovo diritto contabile da parte di studi di avvocatura che praticano la professione di avvocato e/o di notaio a titolo indipendente e che superano la cifra d'affari annuale di CHF 500'000.–, mi permetto con la presente di sottoporvi il seguente rapporto e riassunto di quanto discusso, per la vostra approvazione e conferma:

1. Perimetro di consolidamento per la determinazione della soglia della cifra d'affari annuale di CHF 500'000.–

In Ticino, come nel resto della Svizzera, esistono diverse forme di associazione di avvocati che rappresentano delle realtà economiche molto diverse, che vanno dall'integrazione completa (con una sola contabilità e un unico centro di profitto) alle comunioni di cancelleria, nell'ambito delle quali gli avvocati si suddividono i costi generali amministrativi, ma ognuno lavora e fattura indipendentemente.

Al fine di tener conto delle specificità della professione dell'avvocato nonché di permettere da un lato all'autorità fiscale e dal-

l'altro ad ogni avvocato di determinare facilmente se la soglia della cifra d'affari determinante per l'obbligo di tenere una contabilità e presentare i conti ai sensi dell'art. 957 cpv. 1 cifra 1 CO sia raggiunta, si è deciso che, in applicazione del principio della preminenza del rendiconto civile per il diritto fiscale, fa stato la natura della contabilità allestita in seno allo studio legale:

- a) nella misura in cui viene tenuta una contabilità che integra i ricavi e i costi dell'insieme (o di un gruppo) degli avvocati dello studio, fa stato la cifra d'affari cumulativa degli avvocati risultante dal conto economico;
- b) nella misura in cui ogni singolo avvocato tiene la sua propria contabilità e la contabilità dello studio legale ha unicamente lo scopo di determinare la quota parte dei costi generali amministrativi da attribuire a ogni avvocato, la quale confluisce nella contabilità del singolo avvocato, fa stato la contabilità del singolo avvocato.

Si precisa che il trattamento IVA dello studio legale non è pertinente in merito. In particolare è possibile che la soglia della cifra d'affari è determinata per ogni avvocato individualmente, sebbene lo studio legale sia iscritto come contribuente IVA con un unico numero IVA.

La soglia della cifra d'affari determinante è stabilita sulla base della cifra d'affari netta, ossia al netto di eventuali sconti, perdite sui debitori e dell'IVA.

2. Determinazione dei lavori in corso nel caso della tenuta di una contabilità commerciale

Lo studio legale o l'avvocato indipendente che ha l'obbligo di tenere una contabilità commerciale, ha l'obbligo di iscrivere a bilancio i lavori in corso e deve dunque

determinare il loro valore. I lavori in corso vengono determinati sulla base delle ore effettive lavorate e fatturabili e valutati al prezzo di costo, valore che deve ammontare almeno agli acconti incassati (al netto dell'IVA). Il prezzo di costo può essere determinato forfettariamente pari al 60% del tasso orario di vendita applicato. Il valore dei lavori in corso nel caso della tenuta di una contabilità commerciale può dunque essere determinato forfettariamente moltiplicando le ore risultanti dal "time sheet" e fatturabili con il tasso orario di vendita del singolo avvocato al 60%. Eventuali acconti già incassati in relazione ai lavori in corso eseguiti e contabilizzati come ricavi sono da iscrivere a bilancio come passivo. Non viene invece accettato che la fatturazione sia stata ritardata in modo elusivo.

Il margine di utile (differenza tra il valore dei lavori in corso e l'onorario effettivamente fatturato) sarà contabilizzato unicamente quando la fattura verrà emessa.

D'altro canto gli avvocati che non superano la soglia di CHF 500'000.– di cifra d'affari e continuano ad essere tassati secondo il principio dell'incassato, possono non prendere in considerazione i lavori in corso per le imposte sul reddito ed è tollerato che non lo facciano neppure per l'imposta sulla sostanza.

3. Calcolo dell'aumento dei ricavi dovuti al passaggio dal regime dell'incassato al regime del fatturato

Con il passaggio dal regime dell'incassato al regime del fatturato, emergono anche gli anticipi e gli acconti incassati non ancora contabilizzati come ricavi. Tali anticipi e acconti avrebbero già dovuto essere contabilizzati sotto il regime dell'incassato.

Restano impregiudicate le procedure fiscali già in corso.

L'aumento del ricavo dovuto al cambiamento del regime contabile è dunque calcolato come segue:

| | | |
|---|------------|----------------|
| Anticipi finora non contabilizzati | CHF | 100'000 |
| Acconti finora non contabilizzati | CHF | 150'000 |
| Fatture già emesse non ancora incassate (già dedotti gli acconti) /debitori | CHF | 45'000 |
| Lavori in corso determinati forfettariamente come al precedente punto 2 | CHF | 180'000 |
| /. Anticipi | CHF | -100'000 |
| Totale aumento ricavo dovuto al passaggio dal sistema dell'incassato (ibrido) al sistema del fatturato | CHF | 375'000 |

4. Ripartizione dell'effetto del passaggio dal regime dell'incassato al regime del fatturato su tre anni

Al fine di attenuare l'effetto del passaggio dal regime dell'incassato al regime del fatturato, l'amministrazione cantonale delle contribuzioni ammette la registrazione a carico dell'esercizio 2015 di un accantonamento pari a 2/3 dell'aumento del ricavo dovuto al cambiamento del sistema contabile (ossia il passaggio dal regime dell'incassato al regime del fatturato), con conseguente scioglimento del primo 1/3 nell'esercizio 2016 e del secondo 1/3 nell'esercizio 2017, distribuendo così l'effetto dell'aumento di ricavo su tre anni. Tuttavia beneficia di questa regola unicamente la parte dell'aumento del ricavo dovuto al cambiamento del sistema contabile che

eccede gli anticipi e gli acconti che erroneamente non sono stati contabilizzati ed avrebbero già dovuti essere contabilizzati come ricavi sotto il regime dell'incassato. Nel caso in cui l'aumento del ricavo dovuto al cambiamento del sistema contabile fosse inferiore alla somma degli acconti e degli anticipi non contabilizzati come ricavo, non sarebbe invece ammessa alcuna registrazione di un accantonamento in merito.

| | | |
|--|-----|----------|
| Totale aumento ricavo dovuto al passaggio dal sistema dell'incassato (ibrido) al sistema del fatturato | CHF | 375'000 |
| /. Totale anticipi e acconti finora non contabilizzati | CHF | -250'000 |

Eccedenza che beneficia della ripartizione sugli anni 2015-2017*

* Se l'eccedenza fosse negativa, nessuna parte dell'aumento del ricavo dovuto al cambiamento del sistema contabile beneficerebbe dell'accantonamento.

Nella speranza di aver così riassunto correttamente quanto discusso, rimaniamo volentieri in attesa di ricevere una copia del presente scritto debitamente firmato in segno di adesione.

Con i nostri migliori saluti

Avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi

D'ACCORDO CON QUANTO SOPRA
Divisione delle Contribuzioni
Direzione
[firmato Vicedir. Giordano Macchi]
11 Feb. 2016

Decisioni della Commissione di disciplina degli Avvocati

Divieto di pubblicità

art. 12 lett. d) LLCA, art. 16 LAVv, art. 16 CSD

1. omissis
2. Con scritto GG.MM.AAAA il Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino ha segnalato alla Commissione di disciplina che sul periodico A del settembre scorso, è apparsa una pubblicità dell'associazione B raffigurante una fotografia del socio avv. XX, con le indicazioni dell'indirizzo del suo studio legale, nonché dei recapiti telefonici, fax, email e della sua pagina web. Nel riquadro superiore v'era un articolo in tema di diritto del lavoro, mentre nel riquadro inferiore si potevano leggere delle annotazioni biografiche dell'avvocato, con delle indicazioni sulle sue materie preferenziali, nonché la precisazione che egli fa parte della rete di avvocati dell'associazione B, i cui soci possono beneficiare di un'assistenza legale specializzata con una tariffa preferenziale. Il legale precisava altresì che i primi 30 minuti di consulenza erano gratuiti e che i giovani soci attivi dell'associazione potevano fruire, in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, della consulenza gratuita e della rappresentanza dell'associazione B. Per altri casi si consigliava di stipulare un'assicurazione di protezione giuridica con la Compagnia C.
3. Con atto GG.MM.AAAA è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti della segnalata per possibile violazione

degli articoli 12 lett. d) LLCA, 16 LAVv e 16 CSD.

Con osservazioni GG.MM.AAAA l'avv. XX ha rilevato di prestare molta attenzione all'applicazione delle regole deontologiche e che essa non avrebbe mai dato il suo accordo alla pubblicazione di detto articolo apparso sul periodico A, se avesse avuto il dubbio che lo stesso fosse stato contrario alle regole professionali. Al fine di dare più visibilità all'associazione B, il suo Comitato Regionale ha deciso di presentare regolarmente un socio, che ha lo scopo di informare il pubblico su una tematica di grande interesse per i quadri. I contenuti apparsi nel predetto articolo, oltre ad essere veritieri, riassumono e spiegano i risvolti di una decisione del Tribunale federale in tema del diritto del lavoro e, di conseguenza, l'avvocato XX ritiene di essersi esposto in maniera lecita.

4. L'art. 12 lett. d) LLCA prescrive che l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, purché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Questo disposto deve essere letto alla luce della costituzione e in particolare sotto il profilo della libertà economica garantita all'avvocato (art. 27 Cost.), nonché sotto quello della libertà di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.1; 128 I 295 consid. 5a; 125 I 417 consid. 3b), che garantiscono all'avvocato il diritto di farsi della pubblicità. Il precetto esposto all'art. 12 lett. d) LLCA, è simile all'art. 16 cpv. 2 CSD, per il quale la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera e rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale, come pure deve salvaguardare il segreto professionale. Spesso l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso

di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare, affinché la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). In uno scopo di protezione del pubblico e di buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2 pag. 180). La pubblicità può essere fatta con misura e solo se risponde a "fatti oggettivi" e ad un "bisogno di informazione per il pubblico". La pubblicità degli avvocati deve, in altri termini, essere obbiettiva, corrispondere alle necessità di informazione del pubblico, rispettare la decenza, non può essere sleale, né gettare discredito sulla professione. Di conseguenza, nella propria pubblicità, l'avvocato non deve intralciare la libertà di scelta del pubblico e deve evitare metodi pubblicitari ingannevoli, tendenti ad importunare i clienti, o ad avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 1° settembre 2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181).

5.1 La CAN, in una sua decisione del 1° settembre 2008, ha avuto un approccio liberale nell'interpretazione dell'art. 12 lett. d LLCA, precisando che all'avvocato sono vietati solo concetti pubblicitari che si fondano sulla base teorica della psicologia e dell'influenza di massa e si orientano ai principi della propaganda strategica che cerca di accaparrare il pubblico con ripetizioni vacue e tentativi di influsso massicci e invadenti. Per contro all'avvocato deve

essere permesso di avvicinarsi a terzi non clienti con inviti a seminari (anche accompagnati con un rinfresco), a condizione che i destinatari possano decidere liberamente se accettare l'invito. Ammessi sono anche la pubblicità intesa a raggiungere una determinata cerchia con circolari, inviti e informazioni, sia sotto forma di semplice scritto, sia presentandosi in internet o con un'inserzione, come pure lo sponsor a scopo pubblicitario, che corrisponde ad una pubblicità di immagine, la quale non pregiudica la fiducia del pubblico nell'avvocatura, perché si limita a richiamare l'attenzione sul fatto che il promotore si impegna in favore del bene comune. Per la giurisprudenza tedesca è stato ritenuto ammissibile che uno studio legale che si occupava di tutelare gli interessi di investitori danneggiati, potesse indicare in internet le possibilità di successo di un'azione giudiziaria, mettere a disposizione una procura e offrire ulteriori informazioni concrete, perché i potenziali mandanti conservano la possibilità di decidere se contattare lo studio in questione. Una simile pubblicità non è stata ritenuta volta ad accaparrarsi un mandato, perché il cliente rimaneva libero di rivolgersi o meno a quello studio legale. In quella evenienza la CAN ha ritenuto ammissibile la posa di un'insegna pubblicitaria su un cantiere in cui, oltre alla menzione dello studio di architettura che si occupava della progettazione e della vendita, si soggiungeva l'indicazione per la consulenza legale e notarile con il riferimento dello studio legale e notarile interessato. Per motivi diversi, dal profilo notarile, questa pubblicità è stata ritenuta illecita. Per la CAN, questa pubblicità, era posta al di fuori di un'attività sottoposta al monopolio, non era sleale, né atta ad ingannare la clientela, come pure non era inveritiera, né disattendeva il segreto e la dignità professionale.

5.2 Recentemente, come si dirà qui di seguito, il TF ha avuto un approccio più restrittivo della CAN, anche se, parte della dottrina, sostiene che occorre essere più liberali nell'esame di queste vicende (fra altri Jérôme Gurtner, *Le sponsoring d'un club sportif par un avocat: Commentaire de l'arrêt du Tribunal Fédéral 2C_259/2014* du 10 novembre 2014 in: *Anwalts Revue* 6/7 2015 pag. 293 segg.), per evitare, in estrema sintesi, che l'unica pubblicità ammessa possa limitarsi a degli avvisi pubblicitari che sembrano più degli annunci funebri, che delle pubblicità per informare il pubblico dell'apertura di uno studio e dell'entrata nello stesso di un nuovo socio. Al di là dei criteri di oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rendono ogni proibizione della pubblicità illusoria per il futuro, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi. Nell'Unione europea, le restrizioni concernenti la pubblicità degli avvocati si sono allentate (op. cit. pag. 297/298).

Per quanto riguarda i contenuti, generalmente sono ammesse le insegne infisse sugli edifici, purché rimangano discrete. Un'insegna avente delle dimensioni di ml. 9,40 di lunghezza e di cm 70 di altezza, illuminata e posata su un asse di grande traffico, è stata ritenuta eccessiva e non rispondente ad un bisogno di informazione (DTF 139 II 173 consid. 7.2.-7.3). Alla stessa stregua il TF ha ritenuto non conforme alle regole professionali, un'insegna luminosa che appariva in uno stadio del ghiaccio nel corso delle partite di hockey, al momento in cui, ad uno dei giocatori dell'incontro, veniva fischiata una penalità. Al momento della penalità, oltre all'apparizione dell'insegna dello studio legale su uno schermo dello stadio, lo speaker metteva in relazione la penalità del gioca-

tore con lo studio legale. Una simile pubblicità di sponsorizzazione durante una manifestazione sportiva, oltre ad essere eccessiva e sprovvista della necessaria oggettività, va al di là dei bisogni di informazione del pubblico, perché la penalità inflitta al giocatore è estranea a quella dell'attività dell'avvocato (DTF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3; 3.2.1. 3.2.3). I bisogni di informazione del pubblico concernono l'esistenza dello studio legale, i suoi campi di attività, le informazioni di contatto, come pure le informazioni complementari, come la consulenza e il contenzioso (DTF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Sono in genere ammessi un'insegna discreta su un immobile, la formazione di una pagina web, le carte da visita, le brochure che presentano lo studio e che vengono distribuite ai clienti, l'annuncio sulla stampa dell'entrata di nuovi soci nello studio, l'offerta di servizi particolari di un avvocato su una rivista specializzata, mentre non lo è sulla stampa generalista o gratuita. Non sono ammissibili nemmeno l'invio di newsletter ed altri documenti informativi alla clientela generale dello studio, a meno che non sia mirata, come quella commerciale (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., nri. 1526-1531). È lecito invitare clienti a seminari, conferenze, cene ed eventi (come è stato precisato sopra dalla CAN), purché non costituiscano dei mezzi per accaparrarsi dei clienti.

Lo stesso può valere per una sponsorizzazione, a condizione che vi sia un legame sufficiente fra l'attività dell'avvocato e lo studio in questione (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1532-1533). Sono leciti i regali pubblicitari, purché di modesta fattura (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1535). Sono illecite e non ammissibili, quelle pubblicità che non vengono sollecitate dai clienti

come le chiamate telefoniche, le lettere individualizzate, i fax, le e-mail intrusive ma, più in generale, ogni forma di accaparramento di un potenziale cliente. Abusiva è pure la pubblicità di un buono per una consulenza gratuita, perché può indurre delle persone a chiedere delle consulenze, benché non ne abbiano bisogno, mentre non è disdicevole offrire ai propri clienti la gratuità della prima consultazione o di altre prestazioni (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, nri. 1537-1538). La commissione di disciplina del cantone Ginevra ha sanzionato un avvocato che, per farsi della pubblicità, ha fatto menzione al suo statuto di giudice supplente alla Cour de justice (SJ 2011 II pag. 194.). È pure stato sanzionato un avvocato che ha fatto in modo di apparire sempre fra i primi risultati tramite motori di ricerca, allorché un internauta cercava non solamente il professionista, ma anche l'indirizzo di un tribunale o di un altro collega. Inammissibile è pure la distribuzione di flyers nelle bucalettere delle abitazioni per far conoscere uno studio (Nouvelles trompettes de la renommée in: Plaidoyer 4/12 del 27 agosto 2012/ 6 ottobre 2013). Sotto l'egida del diritto previgente nel Canton Berna, i cui principi sono ancora validi, il TF ha ritenuto eccessiva la pubblicità indiretta di un avvocato che veniva intervistato da un giornalista su un quotidiano, riguardo una società di cui era presidente del consiglio di amministrazione, la quale aveva ripreso l'attività di un hotel a Lucerna. In questa intervista, in cui l'avvocato era stato fotografato, egli veniva presentato come un professionista zurighese di successo che ricercava, consigliava e metteva in guardia i suoi clienti. Nella sua presentazione egli rilevava che come presidente di un consiglio di amministrazione, ha saputo districarsi con successo nel cammino della giun-

gla legislativa, offrendo apprezzati servizi specialistici a hotel a 5 stelle svizzeri. In genere, la pubblicità indiretta non può nuocere ad un avvocato che è egualmente politico, scienziato, uomo d'affari o artista, che vuole presentare se stesso. In una simile evenienza le sue libertà di espressione e di stampa sarebbero lese. Nondimeno occorre che, in questi casi, il suo lavoro di avvocato non deve trovarsi al centro dell'analisi dell'articolo (DTF 125 I 417 consid. 5b e c). Diversamente da quanto aveva stabilito la CAN, il fatto che l'avvocato abbia agito nel quadro di un'attività sottoposta a monopolio o al di fuori da essa, è circostanza irrilevante. La LLCA si applica invero a tutta l'attività forense: dalla rappresentanza in giudizio, alla consulenza giuridica, alla mediazione e, più in generale, ad ogni attività in cui l'avvocato fa uso del suo titolo (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1118-1120).

6. Nel caso in esame, sul periodico A, è apparso un articolo su un'intera pagina dedicato all'Associazione B, in cui nel riquadro superiore appariva un commento ad una sentenza del tribunale di appello in materia di riconoscimento del bonus. Accanto al trafiletto non firmato, era raffigurato un altro piccolo riquadro con l'indirizzo, i recapiti telefonici, fax, e-mail, nonché il sito internet dell'avv. XX. Nel riquadro inferiore (ca metà pagina), veniva presentato l'avvocato XX, con tanto di fotografia sul lato sinistro, con il suo curriculum di studi, le sue esperienze professionali, come pure la sua appartenenza all'associazione B, la quale offriva ai soci una consulenza specializzata assicurando una tariffa preferenziale, di cui i primi 30 gratuiti. Nel comunicato si precisava pure che i soci attivi beneficiavano della consulenza gratuita in materia di diritto del lavoro,

nonché la rappresentanza legale da parte dell'associazione B. Da ultimo si consigliava i lettori di stipulare un'assicurazione di protezione giuridica con la Compagnia C a tariffe preferenziali e che, eventuali offerte e servizi erano consultabili sul sito www.bbbb.ch.

7. In concreto la pubblicità dell'avvocato XX sul periodico A pone dei problemi tanto a livello dei contenuti, quanto ai metodi che sono stati prescelti. La pubblicazione di annunci sulla stampa che non riguarda l'apertura di uno studio e l'arrivo di nuovi soci, è delicata. Di per sé, la pubblicazione di annunci sulla stampa non specialistica può essere ammesso solo se ha dei contenuti informativi, e purché non diventi una rubrica che appaia in maniera ricorrente su una rivista (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1529). Il commento alla sentenza del Tribunale di appello da parte dell'avvocato XX poteva quindi essere legittimo, purché simili articoli non appaiano sul periodico A in maniera ricorrente. In tal caso il martellamento pubblicitario non risponderebbe più ad un bisogno di informazione (Bohnet/Martenet, op. cit. loc. cit.). Come si è ricordato qui sopra, allorché dei servizi non sono sollecitati dai clienti, la pubblicità per un avvocato trova dei limiti. Benché non sia condiviso da una parte della dottrina (più liberista fra cui Jérôme Gurtner, op. cit. pag. 297), il TF ha precisato che i bisogni di informazione del pubblico, e quindi della pubblicità che ne può derivare, sono limitati. Colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare attivamente e l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi ad un largo pubblico (DTF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2.4 in particolare). Questa tesi, che propugna una pubblicità temperata per l'avvocato da parte del

TF, deve essere condivisa (Mercedes Novier, Plaidoyer, 2/2015, pag. 23). Pur rilevando che i bisogni di informazione possono variare in funzione del luogo in cui la pubblicità può produrre i suoi effetti, la pubblicità a grande diffusione, che è rivolta ad un largo pubblico, è eccessiva e, quindi, lesiva dell'art. 12 lett. d) LLCA, perché si inducono delle persone a far richiesta dei servizi di un avvocato anche quando non ve n'è alcun bisogno (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1540-1541). Se stanno così le cose, la pubblicità dell'avvocato XX sul periodico A non risponde ai bisogni di informazione del pubblico. Non lo è in senso generale, ma anche perché in questa pubblicità indiretta, l'avvocato XX è apparso su una rivista periodica in cui veniva presentato come un esperto in diritto del lavoro, offrendo ai soci dell'associazione B una consulenza giuridica di 30 minuti che non è stata sollecitata da alcun cliente, fermo restando che l'avvocato può convenire con il suo cliente la gratuità della prima consulenza o di altre prestazioni (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1537-1538). In questi termini si deve concludere che la pubblicità dell'avv. XX sul periodico A disattende i limiti dei bisogni di informazione prescritti dall'art. 12 lett. d) LLCA. L'articolo in rassegna è però discutibile sotto un altro profilo, anche se non trascende ancora in una violazione dell'art. 12 lett. d) LLCA. La vicinanza dell'avv. XX all'associazione B e l'immagine che se ne può ritrarre dalla lettura dell'articolo, può porre dei problemi di indipendenza. Infatti se l'avvocato, in seguito ad una sponsorizzazione, fa in modo che ogni associato deve indirizzarsi a lui per risolvere dei contenziosi, la sua indipendenza può venire meno (Gurtner, op. cit., pag. 296). In concreto, non sono provati dei legami fra l'associazione B e la segnalata

tali da indurre a credere che essa non possa fruire della necessaria libertà nella conduzione dei mandati, anche se essa fa parte di quei legali proposti dall'associazione. Lo stesso si può dire sul consiglio di stipulare una polizza di protezione giuridica con la Compagnia C. Il consiglio in sé è lecito. La proposta di stipulare un'assicurazione di protezione giuridica con la Compagnia C e non con altre assicurazioni, fa però pensare ad un rapporto di subordinazione di tipo mercantile fra l'assicuratore e l'avvocato. Di principio l'avvocato può accettare di essere designato come professionista di fiducia di un'assicurazione di protezione giuridica, perché gli assicurati, spesso, non sanno a chi rivolgersi. L'avvocato deve però rimanere molto attento per non perdere la propria indipendenza, specie quando riceve molti clienti (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1364). In concreto, non vi sono elementi per credere che l'avvocato XX abbia dei rapporti così intensi ed importanti con la Compagnia C, tali da ritenere che essa non fruisca della necessaria indipendenza. Il segnalato deve però riflettere su queste forme pubblicitarie, che possono evocare nel pubblico delle false aspettative e pongono dei problemi di indipendenza.

8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avvocato XX debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare.

Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura

disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame l'avvocato XX ha ricordato di essere particolarmente attento al rispetto delle regole professionali, ed egli era convinto di non essere incorso in alcuna violazione. Orbene, al segnalato si può credere. In materia di pubblicità la prassi non è ancora ben cristallizzata e la dottrina è divisa. Il TF ha però recentemente posto delle basi su cui l'avvocato attento si può riferire per evitare di disattendere le regole in materia di pubblicità. Il segnalato si è rimesso al giudizio della Commissione, pur facendo valere le sue tesi difensive che, sotto certi profili, sono anche quelle di una parte della dottrina più liberista. La sua colpa è quindi da considerarsi lieve, tenendo conto di queste circostanze. L'individuazione dei bisogni di informazione del pubblico è una nozione giuridica indeterminata che, non solo non è facile

cogliere, ma che pure si presta ad interpretazioni a largo spettro. Ciò stante si giustifica punire l'interessato con la sanzione dell'ammonimento.

Mancata restituzione incarto

Art. 12 lett. a LLCA e 19 LAVv

violazione del principio della collegialità

art. 12 lett. a) LLCA, 16 LAVv e 24 CSD

1. omissis
2. Con la segnalazione citata in ingresso, l'avv. AA si è rivolto a questa Commissione lamentando un comportamento della collega avv. BB lesivo di norme deontologiche. In concreto, il denunciante, subentrato alla denunciata nel patrocinio di una cliente, ha chiesto alla collega la consegna dell'intero incarto, a più riprese e per iscritto, la prima volta il GG.MM.AAAA, la seconda il GG.MM.AAAA e l'ultima il GG.MM.AAAA. Tuttavia senza successo. La denunciata, infatti, con proprie risposte GG.MM.AAAA, ha respinto la richiesta, sostenendo che la cliente "è già in possesso di tutta la documentazione acquisita in costanza di mandato".
3. Sulla base delle osservazioni e della documentazione prodotta dall'avv. BB nell'ambito del procedimento avviato contro di lei per possibile violazione degli art. 12 lett. a LLCA e 19 LAVv (mancata restituzione incarto) e degli art. 12 lett. a) LLCA, 16 LAVv e 24 CSD (violazione del principio della collegialità), questa Commissione, in data GG.MM.AAAA, ha deciso l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. CC per la violazione delle medesime norme deontologiche.
4. Chiamato a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, il denunciato, con proprie osservazioni GG.MM.AAAA, ha contestato i rimproveri mossi dal denunciante. Richiamando e avallando le osservazioni presentate dall'avv. BB nella procedura avviata contro di lei, il denunciato ha confermato innanzitutto di avere deciso di "respingere la richiesta dell'avv. AA di consegna dell'incarto completo in originale [...] e di aver indicato all'avv. BB di comunicare questa decisione al segnalante". Quella decisione, ha proseguito il denunciato, "viene anche in questa sede mantenuta e confermata, perché CCC [lo studio legale di cui il denunciato è dirigente e membro del Cda] mantiene ora come allora l'opinione ed anzi il convincimento che il richiedente non ha il diritto ad ottenere l'incarto completo e addirittura in originale". Sempre a detta del denunciato, "CCC ha già restituito alla ex mandante rispettivamente al suo legale tutto quanto le era stato trasmesso dalla mandante in vista dell'esecuzione del mandato o che ha ricevuto da terzi, come pure tutto quanto la mandante aveva chiesto a CCC di tenere in deposito [...]. Inoltre CCC ha già messo a disposizione della ex mandante copia di tutti gli atti processuali, della corrispondenza e dei documenti attinenti all'esecuzione del mandato". A tal proposito, il denunciato ha prodotto a questa Commissione una serie di documenti che mostrerebbero l'intensa, puntuale, costante e completa corrispondenza scambiata con la mandante e/o il suo procuratore e il fatto che la ex mandante avrebbe di già ricevuto copia "di ogni atto e corrispondenza inviato e ricevuto nell'ambito del mandato". Insomma, così stando le cose, ha concluso il denunciato, l'obbligo di restituzione del mandatario ex art. 400 CO sarebbe stato

rispettato, tanto più che “nessuna norma prevede che il mandante abbia il diritto alla consegna degli originali” e degli “atti e la corrispondenza originali allestiti dall’avvocato nell’interesse del cliente”, avendo semmai il diritto ad averne una copia. Se poi, per un qualsiasi motivo ad essa riconducibile, la ex mandante non fosse stata in grado di fornire al suo nuovo patrocinatore copia di quanto già ricevuto, sarebbe stato compito del nuovo legale chiederne copia al precedente patrocinatore, contro pagamento delle relative spese. In conclusione, al denunciato non può essere rimproverata la violazione di alcuna norma deontologica.

5. Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di specificare come un avvocato che eserciti la professione come dipendente di un altro avvocato indipendente e che è membro attivo di un ordine cantonale è automaticamente membro della FSA e sottostà pertanto al CSD, in vigore dal 1° luglio 2005 (Bohnet/Martenet, *Droit de la profession d’avocat*, 2009, n. 275 e 278). L’avvocato dipendente interviene come ausiliario del proprio datore di lavoro, al quale il più delle volte è affidato il mandato. Egli agisce nei confronti del cliente in nome proprio, come d’altronde richiede l’art. 12 lett. b LLCA, e sotto la propria completa responsabilità, nella misura in cui è sottomesso alle regole professionali e alla disciplina dell’autorità di sorveglianza per la sua attività (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1336). L’avvocato dipendente, come ogni collaboratore, deve seguire le istruzioni del proprio datore di lavoro ex art. 321 d CO. E’ tuttavia evidente che egli non debba seguire quelle che potrebbero costituire una violazione delle sue obbligazioni professionali ai sensi della LLCA e che, per effetto riflesso, causerebbero ugual-

mente la responsabilità disciplinare del datore di lavoro (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1337).

6. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaurientemente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. m. LLCA n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).

Giusta l’art. 12 lett. a) LLCA, l’avvocato esercita la professione con cura e diligenza. La norma è ripresa dall’art. 16 LAVv, che recita come l’avvocato esercita la sua professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige.

A norma dell’art. 19 cpv. 2 LAVv l’avvocato è tenuto a restituire all’avente diritto, alla prima richiesta, gli atti che gli sono affidati, sia o meno coperto il proprio onorario. La pretesa ha natura civile (Fellmann/Zindel, *Kommentar zum Anwaltgesetz*, ad art. 12, n. 33) e l’art. 400 cpv. 1 CO impone al mandatario, a richiesta del mandante, di dar conto della sua gestione, come pure di restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L’obbligo di restituire del mandatario concerne tutto quanto gli è stato trasmesso dal mandante in vista dell’esecuzione del mandato, rispettivamente che ha ricevuto da terzi (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2842). La legge non precisa l’estensione di questo obbligo, ma la giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo

di chiarire che esso riguarda tutti quei documenti riferiti alle operazioni che potevano interessare il mandante, come la corrispondenza, atti giudiziari, contratti, ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del contratto (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 33 e 35; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845; DTF 122 IV 322 cons. 3 cc, lett. aa con numerosi rif.). Dottrina e giurisprudenza hanno avuto inoltre modo di specificare come l'obbligo di consegna di tali documenti al cliente al momento della fine del rapporto di mandato sussista indipendentemente dalla regolamentazione interna relativa alla documentazione ("interne Dokumentationsregelung") tra il cliente e il suo avvocato. In concreto, un avvocato non può rifiutarsi di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con la motivazione che il cliente sia stato "documentato" con tutti gli atti ("mit allen Akten dokumentiert"). Il nuovo avvocato non può quindi accettare la tesi secondo cui la situazione relativa alla documentazione ("Dokumentationsstand") del cliente e del precedente avvocato sia identica, dal momento che il cliente potrebbe avere consegnato della documentazione al precedente avvocato senza tenerne una copia o, a sua volta, aver ricevuto dal precedente avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza che il cliente li abbia (completamente) archiviati (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 35a; decisione della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone di Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6 f). Riguardo invece ai documenti interni, gli stessi non devono essere consegnati dall'avvocato neppure contro pagamento delle relative spese di fotocopiatura (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2847). Il

cliente potrà invece esigere dal suo avvocato che gli rimetta resoconti di un'udienza o di un incontro con il cliente, al fine di farne beneficiare il nuovo patrocinatore. In questo caso, l'avvocato ha diritto di farsi rimborsare le spese per le relative fotocopie (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2847).

La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevolmente breve, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe bastare (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 33).

Il mandatario può per il resto conservare delle copie dei documenti, al fine di premunirsi contro un'eventuale critica della propria gestione del mandato e di dimostrare la consistenza del proprio mandato in caso di contestazione del proprio onorario (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846).

L'avvocato non può infine rifiutarsi di restituire l'incarto al proprio cliente, lamentando il mancato pagamento della propria nota d'onorario. L'avvocato non dispone infatti di alcun diritto di ritenzione ex art. 895 CC sugli atti e i documenti oggetto di restituzione (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2863), né l'obbligazione del mandatario di restituire gli atti ex art. 400 cpv. I CO può essere considerata quale controprestazione con quella del cliente di pagare l'onorario (art. 82 CO) (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 34; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1223, n. 2867; DTF 122 IV 322 cons. 3b e 3c lett. bb).

7. Nel merito, il denunciato ha in sostanza sostenuto che bene ha fatto la collega e dipendente BB, su propria indicazione, a non consegnare al denunciato l'intero incarto in originale, dal momento che "CCC ha già restituito alla ex mandante rispettivamente al suo legale tutto quanto le era stato trasmesso dalla mandante in vista dell'esecuzione del mandato o che ha

ricevuto da terzi, come pure tutto quanto la mandante aveva chiesto a CCC di tenere in deposito [...]. Inoltre CCC ha già messo a disposizione della ex mandante copia di tutti gli atti processuali, della corrispondenza e dei documenti attinenti all'esecuzione del mandato”.

Tale tesi non regge, in quanto infondata. Le tavole processuali hanno permesso di appurare come l'avv. BB, per sua stessa ammissione e su indicazione del denunciato, non abbia restituito all'avente diritto, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, l'intero incarto relativo al precedente patrocinio, in particolare gli originali degli atti processuali e della corrispondenza. L'avv. BB avrebbe dovuto invece provvedervi nella misura prevista dalla giurisprudenza e dalla dottrina, trattenendo dunque esclusivamente ed eventualmente documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del contratto (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 33 e 35; Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1129, n. 2845; DTF 122 IV 322 cons. 3 cc, lett. aa con numerosi rif.). Vi avrebbe dovuto far fronte entro 10 giorni dalla richiesta del denunciante, consegnandogli gli atti richiesti e l'intero incarto, in originale (non dunque in fotocopia e contro pagamento), indipendentemente dal fatto che la cliente ne avesse già ricevuto di volta in volta copia (Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12, n. 33 e 35a; decisione della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone di Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6 f). L'avv. BB è già stata sanzionata per la sua violazione deontologica in una decisione separata. Essa, infatti, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza in vigore, ha agito nei confronti della ex mandante in nome proprio e sotto la propria completa

responsabilità ed è sottomessa alle regole professionali e alla disciplina dell'autorità di sorveglianza per la sua attività (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 275 e 278 e n. 1336). Dal momento che, come appare dagli atti ed è stato ammesso dal denunciato medesimo, l'avv. BB ha seguito le istruzioni di quest'ultimo, è data ugualmente la responsabilità disciplinare del datore di lavoro (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1337) per il comportamento tenuto dall'avv. BB. Di qui la violazione da parte del denunciato delle norme deontologiche applicabili nella fattispecie, ossia gli art. 12 lett. a LLCA, 16 e 19 LAVv e 24 CSD.

8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. CC debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a fr. 20'000.–, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. I criteri per l'applicazione della misura disciplinare e per la sua commisurazione sono quelli delle disposizioni generali del CPS (art. 47 CPS), ovvero si deve giudicare in base alla colpa, tenendo conto dei motivi dell'infrazione, della vita anteriore e delle condizioni personali dell'interessato, dei suoi antecedenti, così come del comportamento da egli tenuto nel corso della procedura (Poledna, Kommentar zum Anwaltgesetz, IIa ed., n. 23 segg. all'art. 17; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187).

Nello specifico la violazione deontologica è data e può essere considerata di grave entità. Il denunciato infatti non solo ha avallato a più riprese l'agire deontologica-

mente scorretto della propria dipendente – l'avv. BB – ma, addirittura, l'ha incaricata di comportarsi in questo modo, non dando seguito alla richiesta del denunciante. La ex cliente è stata così costretta ad avviare una causa in Pretura per ottenere la consegna dell'intero incarto originale, con conseguente dispendio di tempo e relativi costi legali e di giustizia, che si sarebbero senz'altro potuti evitare. Non giova neppure al denunciato il fatto che, nel corso di questa procedura, egli non abbia dato alcun segno di autocritica e ravvedimento e che, essendo avvocato di lungo corso con ampia esperienza, avrebbe invece potuto e addirittura dovuto invitare la sua dipendente a comportarsi in altro modo. A suo favore questa Commissione ravvisa invece il fatto che il denunciato non sia mai stato oggetto di procedimenti disciplinari.

Questa Commissione ritiene pertanto adeguata una multa di CHF 800.–.

Violazione del dovere di diligenza

art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv e art. 1 CSD

1. omissis
2. Con la segnalazione citata in ingresso, la signora AA ha rimproverato all'avv. BB di avere infranto gli art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv e art. 1 CSD, segnatamente violando il dovere di diligenza.

In buona sostanza la segnalante ha sottolineato una situazione a suo avviso incomprensibile e sotto due aspetti ben precisi (a suo dire) contrari al dovere di diligenza dell'avvocato.

L'avvocato BB aveva ricevuto mandato della madre della segnalante (la signora CC) al fine di occuparsi di una pratica ereditaria di un valore che si aggirava attorno a CHF 1'500'000.00.

Preso atto che la signora AA non era stata beneficiata da un testamento ella ha chiesto di essere riconosciuta quale erede legale della defunta alla quale, sempre a suo dire, ella era legata da un legame di parentela.

Dopo che la Pretura di X già si era chinata sulla questione rigettando ogni pretesa della signora AA, la denunciata, di comune accordo con la signora AA, ha presentato un ricorso al Tribunale d'appello che in seguito ha respinto tutte le censure ricorsuali.

Successivamente e su invito della cliente, l'avv. BB ha inoltrato un ricorso al Tribunale Federale. L'Alta Corte soli 3 giorni dopo l'inoltro del ricorso ha dichiarato irricevibile il ricorso in questione in quanto tardivo.

La decisione del Tribunale Federale del GG.MM.AAAA è stata notificata all'avv. BB 11 giorni più tardi.

Pur mettendo in conto che le decisioni dei Tribunali svizzeri non siano immediate, cinque mesi dopo l'inoltro del ricorso, la signora AA ha inviato uno scritto alla patrocinatrice chiedendo lumi sulla procedura in corso. La signora AA non ottenne alcun riscontro.

Ulteriori tre mesi più tardi, comunicando che la madre signora CC aveva cambiato domicilio, AA chiese ulteriori ragguagli, anche questa volta senza ottenere risposta. Attraverso un messaggio di posta elettronica del GG.MM.AAAA (ossia 11 mesi dopo l'emanazione della sentenza del TF) la signora AA oltre a chiedere nuovamente informazioni sulla procedura, chiese all'avv. BB per quale motivo ella avesse interrotto ogni tipo di comunicazione. L'avv. BB questa volta ha reagito pure con un messaggio di posta elettronica scusandosi per il silenzio legato più che altro ad un periodo particolarmente intenso ma che nei giorni successivi avrebbe fornito una

risposta. Risposta che comunque non è intervenuta.

Dopo alcuni ulteriori solleciti telefonici tramite la cancelleria dello studio legale per il quale collabora l'avv. BB, la signora AA ha inviato una lettera raccomandata di data GG.MM.AAAA (ossia esattamente 1 anno dopo la notifica della sentenza del TF) alla quale la destinataria, nuovamente, non ha reagito.

Posta di fronte a quest'atteggiamento di silenzio assoluto della sua patrocinatrice, in data GG.MM.AAAA (ossia 15 mesi dopo l'inoltro del ricorso), la signora AA si è rivolta direttamente alla cancelleria del Tribunale Federale chiedendo lumi circa lo svolgimento del ricorso in questione.

Due giorni più tardi il Tribunale federale ha comunicato formalmente alla signora AA che una decisione era stata emanata il GG.MM.AAAA, che essa era stata notificata il GG.MM.AAAA alla patrocinatrice della ricorrente e che per eventuali ulteriori raggugli ella avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all'avvocato in questione.

Successivamente poi la signora AA ha ricevuto l'attestazione di crescita in giudicato della sentenza in questione.

La segnalante indica poi ancora che dopo ulteriori molteplici energici solleciti telefonici al segretariato della denunciata, il GG.MM.AAAA (15 mesi dopo la ricezione della sentenza) l'avv. BB si è finalmente fatta viva spiegando l'accaduto, offrendo di restituire l'onorario nel frattempo pagato e di annunciare il caso alla sua assicurazione di responsabilità civile. Pur dimostrandosi interessata ad una soluzione bonale sollecitando una proposta, la signora AA non ha più avuto riscontri dalla sua patrocinatrice chiusasi ulteriormente nel silenzio nonostante altri molteplici solleciti telefonici e tramite posta elettronica.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAVv e art. 1 CSD.

4. Chiamata a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, la denunciata, con proprie osservazioni ha sostanzialmente ammesso l'accaduto così come indicato nella sua segnalazione dalla signora AA.

L'avv. BB si è diffusa dapprima nel rilevare che l'apertura di una procedura disciplinare nei suoi confronti l'ha personalmente molto toccata visto che nella sua carriera ormai decennale al servizio dapprima di un Tribunale cantonale ed in seguito quale associata di un studio legale di Lugano, ella ha sempre affrontato adeguatamente i dossier più difficili ed impegnativi sia da un profilo giuridico sia da un profilo dell'approccio con i clienti, con le controparti e con le Autorità.

Dopo avere spiegato come ella si sia adoperata con estrema solerzia nel caso in questione, ella è finalmente venuta al dunque affermando che la decisione di irricevibilità del ricorso al TF per avvenuta scadenza dei termini l'avrebbe profondamente turbata al punto tale da trasformarsi in una vera e propria paralisi emotiva riferita specificamente a questo incarto ciò che, a suo dire, le avrebbe impedito di procedere come avrebbe dovuto e come giornalmente si comporta ossia di informare tempestivamente la cliente dell'accaduto.

Invece di tirare le conseguenze del caso ed affrontare la mandante, ella ha cercato di individuare delle alternative cercando pure di interpellare un suo ex-docente universitario onde cercare di individuare delle possibilità per venire fuori.

Dopo un tentativo di contatto telefonico

con il citato docente andato a vuoto, a suo dire, la paralisi emotiva specifica le avrebbe impedito di concretizzare quest'alternativa rispettivamente di intraprendere quanto ragionevolmente si sarebbe potuto e dovuto fare.

Finalmente in data GG.MM.AAAA (ossia 15 mesi dopo la ricezione della sentenza del TF) ella ha trovato il coraggio di affrontare il problema contattando telefonicamente il marito della signora AA spiegandogli l'accaduto e proponendo di fare allestire un parere giuridico riguardo alla questione di merito.

Per quanto figura agli atti, a questo proposito non è stato dato seguito.

Appellandosi al suo profondo pentimento ed ad un'attività decennale seria, responsabile ed apprezzata, riconoscendo l'errore, l'avv. BB ha chiesto di contenere al minimo la sanzione che eventualmente verrà applicata.

5. L'art. 12 a) LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne, in particolare, anche il rapporto del legale con il proprio cliente.

L'art. 16 LAvv e l'art. 1 del CSD enunciano i medesimi concetti di cura e diligenza nell'esercizio della professione contenuti nella norma federale. L'art. 2 cpv. 2 del medesimo CSD statuisce inoltre come l'avvocato debba eseguire il mandato tempestivamente ed informare il cliente sullo sviluppo dell'incarico affidatogli. Quest'obbligo generale di comportamento è lo stesso imposto a ogni mandatario secondo gli art. 398 e 321a CO. L'art. 398 cpv. 2 CO crea una responsabilità del mandatario verso il mandante per la fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il suddetto obbligo diventa una regola professionale, dettata dalla legge federale: ciò ha come conseguenza che una sua viola-

zione non toccherà unicamente la responsabilità dell'avvocato, ma comporterà pure sanzioni disciplinari.

Il dovere di diligenza richiede tra l'altro che il mandato venga portato avanti senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda in modo sollecito alle richieste del proprio mandante – sia che gli pervengano verbalmente, sia per iscritto – senza rimanere passivo (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 28 e 28b ad art. 12; Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1203-1204). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che disattende il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver assunto il mandato, rimane inattivo e silente per sei mesi alle sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206, SJ 2007 II 270). Il mancato o ritardato compimento di atti è sanzionabile disciplinarmente quando la mancanza o il ritardo sono dovuti a una particolare negligenza (cfr. Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, p. 54, Zemp, Das Luzerner Anwaltsrecht, p. 93 in BOA n. 18, pag. 33), indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita.

Pure l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio coscienzioso della professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante ed è protetta dal profilo disciplinare. L'avvocato deve mettere al corrente il cliente non solo a richiesta, ma lo deve anche orientare spontaneamente e immediatamente su tutte le circostanze che possano influenzare la decisione del mandante di revocare il mandato o perlomeno di modificarlo (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1213, Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12 n. 29, Valticos/Reiser/Chappuis, Loi sur les avocats, ad art. 12, n. 21).

6. Inoltre sempre sotto l'egida dell'art. 12 lett. a) LLCA che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza rientra l'altro aspetto del caso che ci occupa in relazione al compimento appropriato del mandato, imposto al mandatario dall'art 398 cpv. 2 CO. Il dovere di esercitare la professione con cura e diligenza ai sensi dell'art. 12 lett a LLCA, contiene evidentemente anche il rispetto dei disposti stabiliti dal diritto civile ed in particolare dalle regole del contratto di mandato.

Su questo tema, dottrina e giurisprudenza, hanno stabilito che dal profilo disciplinare appaiono però rilevanti solo gravi mancanze contro il dovere di diligenza nell'esecuzione del mandato (cfr W. Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, N 25 all'art. 12 lett a LLCA, F. Bohnet, V. Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, N 1202).

Diventa dunque disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che non consiglia il proprio cliente con piena scienza e coscienza o che agisce volontariamente in modo da ledere gli interessi del suo patrocinato.

Lo scopo delle regole professionali è dunque quello di garantire e tutelare che l'avvocato non svolga i propri compiti in modo volontariamente errato o gravemente negligente (per tutti, cfr W. Fellmann, op. cit. N 25 all'art. 12 lett a LLCA, con rinvii).

Se un avvocato lascia scadere inavvertitamente un termine, questo comportamento non è considerato riprovevole dal profilo disciplinare (cfr. decisione della Commissione di sorveglianza degli avvocati del Canton Appenzello esterno del 30.08.2005, ARGVP 2005 pag. 170).

7. Nella fattispecie, a mente di questa Commissione, una violazione da parte del

denunciato degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAV e 1 e 2 del Codice svizzero di deontologia non è data per il fatto di avere inoltrato tardivamente il ricorso al Tribunale Federale, ma lo è per non aver tempestivamente informato la cliente circa la ricezione del gravame.

Dagli atti è emerso come, a più riprese e per un lasso di tempo estremamente esteso, l'avv. BB sia rimasta inspiegabilmente e ingiustificatamente silente alle innumerevoli richieste di aggiornamento scritte e verbali sullo sviluppo della pratica, rivoltele dalla denunciante.

Nel periodo compreso fra l'avvenuta ricezione della decisione del TF e la comunicazione telefonica da parte della denunciata al marito della denunciante, la signora AA ha cercato parecchie volte e inutilmente di poter conferire con la propria patrocinatrice, indirizzandole numerosi scritti, sollecitando telefonicamente e tramite posta elettronica, per avere informazioni sullo sviluppo della pratica. Senza successo fatta salva una comunicazione interlocutoria (interventuta 11 mesi dopo la ricezione della sentenza dell'Alta Corte federale) alla quale peraltro l'avv. BB non ha poi mai dato seguito e che non basta certo per sanare la propria ingiustificata passività nel soddisfare le legittime richieste di informazioni del denunciante. Anzi, questa promessa, non mantenuta, peggiora – se ce ne fosse ancora bisogno - la posizione della denunciata, la quale, di fatto e ancora una volta, si è negata al proprio cliente.

Preoccupante è poi la giustificazione della denunciata secondo la quale l'irricevibilità del gravame a seguito di un mancato rispetto dei termini le abbia provocato – per dirla con le sue parole -: *“una vera e propria paralisi emotiva riferita specificatamente a quest'incarto ciò che le avrebbe impedito di procedere come avrebbe dovuto”*.

Al di là della (comprensibile) frustrazione soggettiva legata al mancato rispetto del termine ricorsuale, tale manchevolezza (peraltro nemmeno sanzionabile da un profilo disciplinare) non appare tale da causare addirittura una “*paralisi emotiva*” tale da impedire una semplice quanto (magari) mortificante comunicazione al cliente pur potendo comunque porre rimedio economico attraverso la propria assicurazione RC.

Insomma, alla luce di questi fatti e in virtù delle norme legali, della giurisprudenza e della dottrina applicabili (Fellmann/Zindel, op. cit., n. 28 e 28b ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203-1204, n. 1206, SJ 2007 II 270), questa Commissione, non può che condannare il comportamento passivo e silente tenuto dalla denunciata durante 15 mesi, ad ognuna delle numerose richieste di informazione della denunciante, senza un motivo valido e fondato.

8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a fr. 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. I criteri per l'applicazione della misura disciplinare e per la sua commisurazione sono quelli delle disposizioni generali del CPS (art. 47 CPS), ovvero si deve giudicare in base alla colpa, tenendo conto dei motivi dell'infrazione, della vita anteriore e delle condizioni personali dell'interessato, dei suoi antecedenti, così come del comportamento da egli tenuto nel corso della procedura (Poledna, Kommentar zum Anwaltgesetz,

IIa ed., n. 23 segg. all'art. 17; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187).

Nel caso concreto la violazione è da ritenersi di una certa rilevanza. L'avv. BB non ha esercitato con cura e diligenza il mandato affidatole dalla denunciante, la quale, non solo non è stata informata spontaneamente e tempestivamente degli sviluppi del mandato rispettivamente della reiezione del gravame per mancato ossequio dei termini ricorsuali, ma addirittura ha richiesto invano e a più riprese informazioni dal proprio avvocato. La denunciata, durante la procedura, ha dato solo timidi segni di autocritica, riconducendoli solo ed esclusivamente ad una non meglio definita “*paralisi emotiva riferita specificatamente a quest'incarto ciò che, a suo dire, le avrebbe impedito di procedere come avrebbe dovuto*”.

Oltretutto la legale in questione pur dichiarando (ma solo a parole) di avere intenzione di assumere le responsabilità dell'accaduto non ha nemmeno messo in atto quanto legittimamente ci si poteva attendere, ossia da un lato presentare le proprie scuse alla cliente e d'altro canto notificare il caso alla propria assicurazione RC.

Tenuto conto che la denunciata, attiva da 10 anni, non ha precedenti disciplinari, appare adeguata una multa disciplinare di CHF 600.--.

Impressum

Editore

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
Corso San Gottardo 3, Casella postale 1649,
6830 Chiasso

Telefono: 091 682 95 61

Telefax: 091 682 95 62

E-mail: info@oati.ch

Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino
avv. Augusta Simoni-Bullo, coordinatrice,

Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

Telefono: 091 825 15 52

E-mail: augusta.bullo@crespi.ch

avv. Tamara Erez, membro,

Via Canonica 5, 6901 Lugano,

Telefono: 091 910 19 00

E-mail: tamara.erez@peterlegal.com

avv. Lea Kaufmann, membro,

via Belvedere 3, 6976 Castagnola,

Telefono: 091 970 38 03

Distribuzione

Segretariato dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino

Corso S. Gottardo 3, 6830 Chiasso

Grafica di copertina

Antonio Bertossi

Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Stampa

Pedrazzini Offset

tipografia-legatoria-edizioni-pubblicità

Via Varenna 7, 6600 Locarno

Telefono: 091 751 77 34, Fax: 091 751 51 18

Tiratura

1100 esemplari

2 numeri l'anno: aprile e novembre

Chiusura redazionale

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00

Numero singolo: CHF 15.00